

REGOLAMENTO ATTUATIVO

DEL PIANO

DI INDIRIZZO FORESTALE

Parte I – Norme per il governo generale del comparto forestale, per la valorizzazione del paesaggio e per il raccordo con la pianificazione territoriale sopra e sotto ordinata

Art. 1

(Regolamento attuativo del Piano di Indirizzo Forestale)

1. Il presente Regolamento norma il settore forestale del territorio di competenza della Provincia di Mantova, ai sensi e per gli effetti della l.r. 31 del 5 dicembre 2008, e costituisce strumento di applicazione del Piano di Indirizzo Forestale (di seguito PIF).

Art 2

(Relazioni tra PIF e PTCP)

1. Il PIF costituisce piano di settore del PTCP (Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale), contribuendo alla definizione degli *ambiti destinati all'attività agricola* previsti dalla legge per il governo del territorio. Tutte le superfici classificate a bosco del Piano di Indirizzo Forestale sono automaticamente considerate *ambiti destinati all'attività agricola* ai sensi e per gli effetti dell'art. 15, comma 4, della l.r. 12/2005 e s.m.i.

Art. 3

(Relazioni tra PIF e PGT)

1. Il PIF stabilisce il perimetro delle aree boscate, rispetto alle quali i Piani di Governo del Territorio (PGT), hanno la possibilità di apportare rettifiche, precisazioni e miglioramenti conseguenti ad un inevitabile passaggio di scala dalla pianificazione a livello di ente forestale a quella di amministrazione comunale.

Art. 4

(Trasformazioni di superfici boscate)

1. La trasformazione di superfici boscate è regolata dalla d.g.r. 8/675 del 21 settembre 2005 e s.m.i. Per il territorio di competenza della Provincia di Mantova le procedure per l'autorizzazione alla trasformazione sono integrate dall'Allegato D (Procedure per l'autorizzazione alla trasformazione delle superfici boscate) al presente regolamento.

Art. 5

(Le trasformazioni ordinarie)

1. Le trasformazioni ordinarie sono quelle cartografate entro la corrispondente tavola del PIF e sono suddivise in:
a) trasformazioni a delimitazione esatta;
b) trasformazioni a delimitazione areale.

2. Le trasformazioni a delimitazione esatta sono puntualmente individuata nell'elaborato cartografico del PIF relativo alle trasformazioni. Le trasformazioni a delimitazione areale sono identificate nell'elaborato cartografico del PIF relativo alle trasformazioni a livello di area omogenea.

3. Le trasformazioni ordinarie a delimitazione esatta si suddividono in:
a1) trasformazioni per finalità di tipo urbanistico;
a2) trasformazioni legate alle previsioni del piano cave.

4. Le trasformazioni ordinarie a delimitazione areale si suddividono in:
b1) trasformazioni per finalità legate allo sviluppo delle attività agricole;
b2) trasformazioni per interventi di conservazione o di miglioramento della biodiversità o del paesaggio.

5. Le trasformazioni di cui al punto b1) non sono ammesse nel territorio di competenza della Provincia di Mantova; le trasformazioni di cui al punto b2) sono realizzabili entro un limite massimo di complessivi 30 ha nell'arco di validità del piano ed entro un limite massimo di 3 ha per ogni singola trasformazione.

Art. 6
(Le trasformazioni speciali)

1. Le trasformazioni speciali non sono cartografate nell'ambito del PIF e sono suddivise in:
a) trasformazioni per opere di pubblica utilità;
b) trasformazioni legate alle esigenze di ristrutturazione o manutenzione di edifici esistenti;
c) trasformazioni riferibili a tutti quei casi in cui l'autorità delle acque competente debba intervenire per sistemazioni idrauliche, idraulico-forestali, per interventi di difesa del suolo, per interventi di ingegneria naturalistica, comunque per quegli interventi di riqualificazione delle sponde e dell'ambito fluviale;

Art. 7
(L'Albo delle opportunità di compensazione)

1. Viene istituito l'albo delle opportunità di compensazione, ai sensi e con le modalità previste dalla d.g.r. 8/675 del 21 settembre 2005 e s.m.i., che viene reso disponibile ed aggiornato sul sito web della Provincia di Mantova per la consultazione da parte dei cittadini.

Parte II – Norme di gestione silvo pastorale delle superfici forestali e pascolive individuate dal Piano di Indirizzo Forestale (come da Regolamento Regionale)

**TITOLO I
GENERALITÀ**

**CAPO I
Disposizioni generali**

**Art. 8
(Ambito di applicazione e definizioni)**

1. Il presente regolamento reca norme forestali che si applicano ai terreni sottoposti a vincolo idrogeologico ai sensi del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani) e a tutte le superfici considerate bosco in base alla l.r. 31/2008.
2. Gli interventi disciplinati non comportano in alcun caso la trasformazione del bosco, ovvero il cambio di destinazione d'uso da bosco ad altra coltura o a uso del suolo non forestale.
3. Le definizioni tecniche relative al presente regolamento sono contenute nell'allegato A.

**Art. 9
(Autorizzazione paesaggistica e vincolo idrogeologico)**

1. Tutti i tagli, compreso il taglio a raso e le altre attività selvicolturali eseguiti in conformità alla l.r. 31/2008, al r.r. 5/2007, al presente regolamento e alla pianificazione forestale, non sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica, secondo quanto previsto dall'articolo 149, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137) e all'articolo 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 (Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57) e sono considerati interventi di irrilevante impatto sulla stabilità idrogeologica dei suoli, secondo quanto previsto dalla l.r. 31/2008.

**Art. 10
(Siti Natura 2000)**

1. I piani di assestamento forestale sono sottoposti alla valutazione di incidenza prevista dalla normativa in materia di siti di interesse comunitario e di zone a protezione speciale, di seguito denominati siti Natura 2000.
2. I tagli e le altre attività selvicolturali eseguiti in conformità a quanto previsto dai piani di cui al comma 1 non richiedono ulteriori valutazioni di incidenza, salvo diversa indicazione motivata dei piani stessi.
3. Fino all'approvazione dei piani di cui al comma 1, i tagli e le altre attività selvicolturali non sono soggetti alla valutazione di incidenza se rispettano le prescrizioni tecniche provvisorie di cui all'articolo 55.

Art. 11
(Alberi di pregio)

1. Gli enti forestali censiscono alberi di particolare pregio naturalistico, storico, paesaggistico e culturale. Tali alberi sono resi facilmente individuabili grazie a contrassegni. L'individuazione avviene in base a criteri quali dimensioni, forma, portamento, rarità botanica, importanza storica, culturale, paesaggistica e architettonica definiti dalla Giunta regionale.

2. Gli alberi di particolare pregio naturalistico, storico, paesaggistico e culturale possono essere abbattuti solo previa motivata autorizzazione dell'ente forestale, ai sensi degli articoli 13, 14 e 15.

Art. 12
(Deroghe alle norme forestali)

1. I piani di assestamento forestale possono derogare al r.r. 5/2007, previo parere obbligatorio e vincolante della Giunta regionale, secondo quanto previsto dalla l.r. 31/2008.

2. Le prescrizioni tecniche selvicolturali previste dagli strumenti di pianificazione forestale e delle aree protette vigenti al momento di entrata in vigore del presente regolamento mantengono la loro validità fino alla loro scadenza o revisione.

TITOLO II
PROCEDURE

CAPO I
Istanza

Art. 13
(Autorizzazione)

1. All'interno delle riserve regionali, il taglio culturale e le altre attività selvicolturali conformi alle disposizioni del r.r. 5/2007, del presente regolamento e alla pianificazione forestale possono essere realizzati previa autorizzazione prevista dalla l.r. 31/2008.

Art. 14
(Silenzio assenso per interventi in deroga)

1. L'esecuzione di tagli o di altre attività selvicolturali in deroga alle disposizioni del r.r. 5/2007, del presente regolamento o della pianificazione forestale può essere autorizzata dall'ente forestale nei seguenti casi:

- a) tagli o attività finalizzate alla prevenzione del dissesto idrogeologico o di danni a persone o cose;
- b) tagli o attività finalizzate a interventi urgenti di salvaguardia o conservazione di habitat di specie animali e vegetali tutelati dalla normativa comunitaria;

c) negli altri casi previsti dal presente regolamento.

2. La richiesta di autorizzazione di cui al comma 1 deve essere adeguatamente motivata dal richiedente mediante relazioni o progetti tecnici, firmati da professionisti abilitati.

3. L'ente forestale può vietare l'intervento o impartire particolari prescrizioni entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza. Tale termine è ridotto a dieci giorni nel caso di opere o lavori di pronto intervento di cui all'articolo 17.

4. L'autorizzazione s'intende rilasciata qualora non venga comunicato all'interessato il provvedimento di diniego entro i termini di cui al comma 3. La richiesta di integrazioni da parte dell'ente forestale sospende la decorrenza dei termini per il silenzio assenso.

Art. 15

(Silenzio assenso per interventi nelle riserve regionali e nei parchi naturali)

1. L'esecuzione di tagli o di altre attività selvicolturali conformi alle disposizioni del r.r. 5/2007, del presente regolamento e al piano di indirizzo forestale, da realizzarsi nelle riserve regionali, è soggetta ad autorizzazione da parte dell'ente forestale. Alla richiesta di autorizzazione sono allegati i documenti tecnici previsti dagli articoli 20, 21 e 22. L'autorizzazione s'intende rilasciata qualora l'ente forestale non comunichi all'interessato il provvedimento di diniego entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza.

Art. 16

(Denuncia di inizio attività)

1. Fatti salvi i casi previsti dagli articoli 10, 11, 13, 14 e 15, i tagli e le altre attività selvicolturali possono essere intraprese immediatamente dopo la presentazione all'ente forestale della denuncia di inizio attività. Alla denuncia di inizio attività sono allegati i documenti tecnici previsti dagli articoli 20, 21 e 22.

Art. 17

(Opere di pronto intervento)

1. Le opere definite di pronto intervento dalla l.r. 31/2008 possono essere realizzate senza autorizzazione per il vincolo idrogeologico previsto dalla legge stessa, purché:

- a) non siano trascorsi più di sei mesi dal verificarsi del danno o dell'evento calamitoso;
- b) sia stata inviata comunicazione ai comuni e al Corpo forestale dello Stato, di seguito denominato CFS, competenti per territorio;
- c) sia rilasciato parere favorevole da parte dell'ente forestale;
- d) siano state rilasciate le autorizzazioni eventualmente prescritte in materia paesaggistica, ambientale, di governo del territorio e di lavori pubblici.

2. Alla richiesta di parere deve essere allegato il progetto tecnico di intervento e l'atto di approvazione del progetto stesso.

Art. 18
(Procedura informatizzata)

1. Le istanze di autorizzazione previste dagli articoli 13, 14 e 15 e la denuncia di inizio attività prevista dall'articolo 16 sono presentate tramite procedura informatizzata.

2. Le modalità di accesso e di funzionamento della procedura informatizzata sono state stabilite da Regione Lombardia con decreto n. 9460 del 29 luglio 2007 e s.m.i.

Art. 19
(Validità del permesso di taglio)

1. Il permesso di esecuzione di tagli o altre attività selvicolturali è di ventiquattro mesi dalla presentazione della denuncia di inizio attività di cui all'articolo 16 o dall'acquisizione dell'autorizzazione ai sensi degli articoli 13, 14 e 15.

2. Qualora sia predisposto il piano di utilizzazione forestale ai sensi dell'articolo 21, comma 6, la validità del permesso di taglio è di cinque anni.

CAPO II
Allegati tecnici all'istanza

Art. 20
(Dichiarazione di conformità tecnica)

1. Sono accompagnate da una dichiarazione di conformità tecnica le istanze di autorizzazione di cui agli articoli 13, 14 e 15 e le denunce di inizio attività di cui all'articolo 16 relative, in entrambi i casi, a tagli o ad altre attività selvicolturali da realizzare su superfici che siano contemporaneamente:

- a) di almeno duemila metri quadrati di superficie;
- b) all'interno di boschi in comuni di pianura o collina (classificazione ISTAT);
- c) in aree in cui l'ente forestale competente è una provincia.

2. La dichiarazione di conformità tecnica non è necessaria qualora, ai sensi degli articoli 21 e 22, sia previsto il progetto o la relazione di taglio.

3. La dichiarazione di conformità tecnica attesta la conformità dell'intervento richiesto al r.r. 5/2007 e al piano di indirizzo forestale. La dichiarazione è compilabile per via informatica nell'ambito della procedura informatizzata con i seguenti contenuti tecnici:

- a) ubicazione e superficie del bosco da tagliare, tipo forestale, specie legnosa, età media, sistema selvicolturale utilizzato, provvigione e ripresa stimata, modalità tecniche per ottenere la rinnovazione;
- b) piedilista di contrassegnatura o martellata, obbligatorio solo per le fustaie e per la componente a fustaia delle forme miste di governo;

- c) metodo di esbosco.

Art. 21
(Progetto di taglio)

1. Le istanze di autorizzazione di cui agli articoli 13, 14 e 15 e le denunce di inizio attività di cui all'articolo 9 relative agli interventi di utilizzazione forestale che interessino superfici pari o superiori a due ettari di superficie boscata sono accompagnate da un progetto di taglio, redatto da un dottore forestale o agronomo, con i seguenti contenuti:

- a) relazione, con cui si specifica ubicazione e superficie del bosco da tagliare, tipo forestale, specie legnosa, età media, sistema selvicolturale utilizzato, provvigione e ripresa stimata, modalità tecniche per ottenere la rinnovazione;
- b) eventuali rischi ambientali e misure adottate;
- c) piedilista di contrassegnatura o martellata, obbligatorio solo per le fustaie e per la componente a fustaia delle forme miste di governo;
- d) relazione sui metodi di esbosco;
- e) cartografia catastale;
- f) corografia;
- g) cartografia indicante il tipo e gli ordini spaziali e temporali degli interventi;
- h) indicazione dell'esecutore delle attività selvicolturali.

2. Qualora l'esecutore delle attività selvicolturali sia un'impresa boschiva iscritta all'albo di cui alla legge 31/2008 la superficie boscata oltre la quale è necessario il progetto di taglio è elevata a sei ettari.

3. Qualora l'esecutore delle attività selvicolturali non sia noto al momento della presentazione del progetto, il suo nominativo può essere comunicato all'ente forestale in un secondo tempo, purché prima che abbia inizio l'attività selvicolturale.

4. Nel caso di enti pubblici, la relazione di taglio contiene anche il verbale di stima del prezzo di macchiatico o di vendita e il capitolato d'oneri generale o particolare.

5. Sono altresì accompagnate da un progetto tutte le istanze di cui all'articolo 14 che prevedono l'esecuzione di attività selvicolturali.

6. In caso di utilizzazioni su superfici di oltre dieci ettari, il progetto di taglio può prevedere un piano di utilizzazione forestale, che consiste in un crono-programma dettagliato degli interventi previsti in un periodo di massimo cinque anni.

7. Al termine dell'intervento, il progettista redige una dichiarazione di regolare esecuzione dei lavori previsti nel progetto e la invia all'ente forestale.

Art. 22
(Relazione di taglio)

1. Le istanze di autorizzazione di cui agli articoli 13, 14 e 15 e le denunce di inizio attività di cui all'articolo 9 relative agli interventi di utilizzazione forestale e ai diradamenti di boschi assoggettati al piano di assestamento forestale, di qualsiasi superficie o entità, conformi alle previsioni dei piani approvati, sono accompagnate da una relazione di taglio, redatta da parte di un dottore forestale o agronomo.

2. La relazione di cui al comma 1 contiene:

- a) estremi del piano forestale, aree interessate dal taglio;
- b) relazione di conformità dell'intervento proposto con le prescrizioni e le previsioni del piano;
- c) pedilista di contrassegnatura o martellata (obbligatorio solo per le fustaie e per la componente a fustaia delle forme miste di governo).

3. Nel caso di utilizzazioni e diradamenti che interessino una superficie inferiore a un ettaro e mezzo, la relazione può essere redatta da una guardia boschiva comunale.

Art. 23

(Esonero dalla presentazione di allegati)

1. Gli allegati previsti dagli articoli 20, 21 e 22 non sono necessari qualora il taglio interessi esclusivamente piante morte, sradicate o col tronco spezzato.

CAPO III

Controlli, sanzioni e ripristino dei luoghi

Art. 24

(Controlli)

1. I tagli e le altre attività selvicolturali sono sottoposte a controllo annuale da parte degli enti forestali, che possono avvalersi degli altri soggetti competenti ai sensi della l.r. 31/2008, riguardante:

- a) un campione, scelto a caso o eventualmente in parte in base a fattori di rappresentatività individuati dai singoli enti forestali, pari almeno al due per cento delle istanze di taglio o di altre attività selvicolturali. Il campione è estratto, da ogni singolo ente forestale, sorteggiandolo dalla popolazione di istanze di competenza. Tale popolazione è costituita da tutte le istanze il cui permesso di taglio è in corso di validità e da tutte le istanze il cui permesso di taglio è scaduto da meno di un anno;
- b) tutti i tagli e le altre attività selvicolturali iniziati senza presentazione di regolare istanza ai sensi degli articoli 13, 14, 15 e 16, o senza presentazione degli allegati prescritti dagli articoli 20, 21 e 22 dei quali l'ente forestale venga a conoscenza;
- c) tutti i tagli e le altre attività selvicolturali per i quali siano state impartite prescrizioni tecniche da parte dell'ente forestale, in particolare con riguardo alla rinnovazione artificiale.

2. Gli enti competenti informano la Giunta regionale circa l'esito dei controlli.

Art. 25
(Sanzioni)

1. Le violazioni delle disposizioni del presente regolamento sono soggette, alle sanzioni amministrative previste dalla l.r. 31/2008.

2. Fatto salvo quanto disposto dalla l.r. 31/2008, i proventi delle sanzioni previste dai restanti commi dello stesso articolo sono destinati:

- a) alle cure colturali dei boschi previste dalla pianificazione forestale;
- b) ad opere di pronto intervento di cui alla l.r. 31/2008;
- c) alla creazione di nuovi boschi;
- d) alla manutenzione delle opere di sistemazione idraulico-forestale esistenti.

Art. 26
(Ripristino dei luoghi)

1. Ai sensi della l.r. 31/2008, chiunque distrugga o danneggi il suolo o il soprassuolo è tenuto al ripristino ed al recupero ambientale dei luoghi. Qualora il trasgressore non ottemperi, gli enti forestali, previa diffida, dispongono l'esecuzione degli interventi con oneri a carico del trasgressore stesso.

TITOLO III
GESTIONE DEI BOSCHI

CAPO I
Norme comuni a tutti i boschi

Art. 27
(Disposizioni generali sulle attività selvicolturali)

1. Tutti i tagli dei boschi e in particolare le utilizzazioni devono, nel rispetto dei principi della sostenibilità, garantire la continuità, la perpetuità ed il miglioramento ecologico e strutturale delle formazioni boschive.

2. Gli interventi di gestione forestale sono suddivisi in tre tipologie:

- a) interventi di gestione forestale per tutti i boschi;
- b) interventi di gestione forestale per i soli boschi ricadenti in aree assoggettate a piano di assestamento forestale;
- c) interventi di gestione forestale per le aree protette (parchi e riserve regionali, nonché siti Natura 2000).

3. I singoli interventi di gestione forestale possono essere realizzati su una superficie non superiore a trenta ettari, salvo i casi di pronto intervento e di lotta fitosanitaria.

4. I diradamenti e le utilizzazioni che interessino una superficie pari o superiore a due ettari di superficie boscata possono essere realizzati solamente da una impresa titolare di partita IVA o da un ente pubblico.

SEZIONE I

Regole generali sugli interventi di gestione

Art. 28

(Stagione silvana)

1. Nel ceduo e nel ceduo sotto fustaia le operazioni di taglio o di utilizzazione del bosco sono permesse:
 - a) dal 15 ottobre al 31 marzo alle quote inferiori a seicento metri sul livello del mare;
 - b) dal 1 ottobre al 15 aprile alle quote comprese tra seicento e mille metri sul livello del mare;
 - c) dal 15 settembre al 15 maggio oltre mille metri sul livello del mare.
2. Nel caso di stazioni con condizioni microclimatiche particolari, gli enti forestali possono anticipare o posticipare le date di cui al comma 1 fino ad un massimo di quindici giorni.
3. Nel caso di andamenti stagionali particolarmente anomali, gli enti forestali possono anticipare o posticipare le date di cui al comma 1 fino ad un massimo di quindici giorni.
4. Sono permessi tutto l'anno:
 - a) i tagli di utilizzazione delle fustaie;
 - b) i diradamenti e gli sfolli di tutti i boschi;
 - c) i tagli di conversione dei cedui;
 - d) i tagli di piante morte, sradicate o spezzate, quelli di pronto intervento, fitosanitari o per la tutela della pubblica incolumità.
5. Sono permesse dall'1 agosto fino ai termini di cui al comma 1 le ripuliture, ossia l'eliminazione dello strato arbustivo o erbaceo. Qualora queste siano realizzate in concomitanza degli interventi di cui al comma 4, sono permesse tutto l'anno.
6. In ogni caso le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso devono concludersi entro trenta giorni dai termini di cui al comma 1 o, negli altri casi, entro trenta giorni dal termine del taglio.
7. Gli enti forestali, attraverso la pianificazione forestale, possono ridurre la durata della stagione silvana per motivate esigenze legate alla tutela della fauna selvatica o della flora nemorale o per altre necessità. Le attività selvicolturali legate al pronto intervento o alla difesa fitosanitaria non possono subire ulteriori limitazioni. Le aree in cui la stagione silvana è ridotta devono essere identificabili anche attraverso la procedura informatizzata.

Art. 29

(Scarti delle lavorazioni)

1. Il materiale vegetale non asportato dal bosco a seguito di tagli o altre attività selvicolturali, quali ramaglia e cimali, deve essere:

- a) raccolto in andane o cataste in bosco;
- b) sminuzzato e distribuito sull'area interessata al taglio;
- c) bruciato, secondo limiti e modalità riportate negli articoli 58 e seguenti.

2. Qualora il materiale venga raccolto in andane, nel caso dei cedui e dei cedui sotto fustaia, l'area occupata dalle stesse non può ricoprire le ceppaie presenti in bosco e nuclei significativi di rinnovazione.

3. È vietato:

- a) localizzare le andane o le cataste in prossimità di corsi e specchi d'acqua, viabilità agro-silvo-pastorale, sentieri, linee elettriche e telefoniche;
- b) realizzare andane di dimensioni superiori a quindici metri di lunghezza e cinque metri di larghezza e disporle sui versanti lungo le linee di massima pendenza, nonché realizzare cataste di dimensioni superiori a cinque metri steri.

Art. 30 (Conversioni)

1. La conversione del bosco da fustaia a ceduo è vietata:

- a) nelle fustaie esistenti;
- b) nei cedui già sottoposti ad avviamento all'alto fusto;
- c) nei boschi di neoformazione di qualsiasi natura, formati in seguito all'abbandono di pascoli e coltivi che abbiano le caratteristiche di bosco ai sensi della l.r. 31/2008.

2. Per la prevenzione del dissesto idrogeologico, la conversione del bosco da fustaia a ceduo è permessa nelle stazioni, individuate dai piani di assestamento forestale, che presentino almeno una delle seguenti caratteristiche:

- a) accentuata acclività, indicativamente superiore a 35 gradi;
- b) dissesto provocato anche dall'eccessivo peso o dall'altezza elevata dei fusti.

3. Sono avviati a fustaia i boschi di neoformazione costituiti in prevalenza da latifoglie appartenenti alle seguenti specie: farnia, rovere, faggio, noce, frassino maggiore, acero riccio, acero montano, tiglio, ontano nero. I piani di assestamento forestale possono prevedere motivate eccezioni per motivi naturalistici, paesaggistici o di protezione del suolo.

4. Per motivi di rilevante difesa fitosanitaria e su proposta motivata del servizio fitosanitario regionale, gli enti forestali possono autorizzare, con le modalità di cui all'articolo 14, deroghe al divieto di conversione del bosco da fustaia a ceduo.

Art. 31 (Alberi da destinare all'invecchiamento a tempo indefinito)

1. Ai fini del mantenimento e dell'incremento della biodiversità, sia nelle fustaie che nei cedui, sono obbligatori l'individuazione e il rilascio per l'invecchiamento indefinito di almeno un albero ogni duemilacinquecento metri quadrati, o loro frazione, di bosco soggetto a utilizzazione. Gli alberi possono essere rilasciati a gruppi. L'obbligo del rilascio sussiste anche nel caso di taglio a raso delle fustaie o dei cedui.

2. Gli alberi rilasciati sono contrassegnati a cura dell'utilizzatore con un bollo di vernice gialla indelebile o mediante apposito contrassegno con numerazione progressiva fornito dall'ente forestale.

3. Gli alberi rilasciati hanno tutte le seguenti caratteristiche:

- a) essere in buone condizioni vegetative; sono tollerate piccole cavità, che non compromettano la stabilità della pianta, utilizzate o utilizzabili come tane o rifugio da specie animali;
- b) avere un buon portamento ed essere piante dominanti;
- c) essere nate da seme o, in mancanza, essere polloni ben conformati e affrancati;
- a) essere di buon aspetto paesaggistico.

4. Gli alberi rilasciati non possono essere tagliati e, in caso di morte, devono essere sostituiti in occasione della successiva utilizzazione.

5. Gli alberi rilasciati sono conteggiati nel novero delle matricine e delle riserve.

Art. 32 **(Rinnovazione artificiale)**

1. La rinnovazione artificiale è realizzata, entro un anno dalla fine del taglio di utilizzazione, nei seguenti casi:

- a) quando prevista dagli allegati tecnici all'istanza di taglio;
- b) quando imposta dall'ente forestale;
- c) in assenza di rinnovazione naturale.

2. La rinnovazione artificiale è altresì obbligatoria nei casi previsti dall'articolo 37, comma 2.

3. Le specie utilizzate devono corrispondere ai tipi forestali del bosco in cui si interviene ed è vietato utilizzare specie esotiche. In situazioni ecologiche difficili, l'ente forestale può autorizzare, ai sensi degli articoli 13, 14 e 15, l'uso di specie esotiche a carattere non infestante.

4. L'impianto di rinnovazione artificiale presenta le seguenti caratteristiche:

- a) il numero di piantine da mettere a dimora è commisurato alle caratteristiche stazionali ed alla tipologia forestale del contesto ma non è inferiore a duemilacinquecento unità ad ettaro;
- b) il numero di piantine di specie arbustive non può essere superiore ad un quarto del totale, con preferenza di specie baccifere.

5. Eventuali deroghe alle caratteristiche dell'impianto possono essere autorizzate dall'ente forestale a seguito di richiesta motivata.

6. Nei primi tre anni dall'impianto le piantine sono oggetto di manutenzione, in particolare mediante taglio della vegetazione invadente e sono sostituite in caso di fallanze superiori al dieci per cento.

7. Il materiale vegetale utilizzato corrisponde alle prescrizioni di cui all'articolo 58.

Art. 33

(Raccolta del terriccio e della lettiera)

1. È permessa la raccolta di lettiera esclusivamente:

- a) a fini agricoli, da parte di aziende agricole sui terreni da loro condotti;
- b) a fini di prevenzione degli incendi, da parte dei soggetti competenti o interessati, nelle aree entro trenta metri da edifici, ferrovie e strade.

2. Gli istituti scientifici o scolastici possono raccogliere quantitativi molto limitati di terriccio o di lettiera ai fini didattici, di studio o di educazione ambientale, previa comunicazione all'ente forestale, in cui siano specificati tempi, luogo, metodo, finalità e quantitativo oggetto di prelievo.

Art. 34

(Raccolta di materiale di propagazione forestale e boschi da seme)

1. La raccolta di materiale di propagazione forestale, quali sementi, plantule, talee e piantine è vietata salvo autorizzazione dell'ente forestale rilasciata secondo le modalità di cui all'articolo 14; nella richiesta sono specificate le specie oggetto della raccolta, il loro numero approssimativo o la superficie interessata, il luogo, i metodi e le finalità della raccolta.

2. È permessa la raccolta di quantitativi molto limitati di materiale di propagazione forestale a fini didattici, di studio o di educazione ambientale, purché con il consenso del proprietario o conduttore del bosco.

Art. 35

(Potature e tagli delle ceppaie)

1. Le potature possono essere eseguite in qualsiasi periodo dell'anno senza obbligo di presentazione di istanza ai sensi degli articoli 13, 14, 15 e 16.

2. Sono ammesse le potature di formazione, le potature di allevamento o spalcatore, la potatura di rimonda del secco o di eliminazione di rami che creano situazioni di pericolo. Non sono ammesse le capitozzature e le potature che compromettano la vitalità o la stabilità delle piante.

3. La potatura è eseguita in base alle tecniche dell'arboricoltura forestale, in particolare usando ferri ben taglienti, in modo da non slabbrare l'inserzione tra ramo e tronco e senza lasciare monconi.

4. La spalcatura nelle conifere e la potatura di allevamento nelle latifoglie non possono interessare una lunghezza del fusto superiore a un terzo dell'altezza della pianta misurata dal colletto.

5. Il taglio di piante nate da seme in tutti i boschi deve avvenire ad una distanza non superiore a dieci centimetri dal colletto.

6. Il taglio dei polloni sulle ceppaie deve essere effettuato in modo netto, inclinato verso la parte esterna della ceppaia e a non più di dieci centimetri di altezza dal punto di inserzione del pollone.

Art. 36

(Sradicamento delle piante e delle ceppaie)

1. Salvo quanto previsto per i castagneti da frutto all'articolo 38, lo sradicamento delle piante e l'estrazione delle ceppaie nelle aree boscate non soggette a trasformazione ai sensi della l.r. 31/2008 deve essere autorizzato dall'ente forestale con le modalità di cui agli articoli 13, 14 e 15.

Art. 37

(Eliminazione di specie esotiche a carattere infestante)

1. Il taglio e l'estirpazione esclusivamente manuale o con mezzi manuali delle specie esotiche a carattere infestante, dannose per la conservazione della biodiversità e riportate nell'allegato B, è permesso tutto l'anno senza presentazione di istanza ai sensi degli articoli 13, 14, 15 e 16.

2. È obbligatoria la rinnovazione artificiale, con le modalità di cui all'articolo 32, nel caso in cui, a seguito delle estirpazioni delle specie esotiche a carattere infestante, si formino aree completamente prive di vegetazione arborea o arbustiva di superficie superiore a quattrocento metri quadrati.

Art. 38

(Gestione dei castagneti da frutto)

1. Nei castagneti da frutto in attività è possibile effettuare:

- a) la potatura secondo le modalità di cui all'articolo 35, nonché quelle di ringiovanimento per rinvigorirne la chioma e di preparazione all'innesto;
- b) la formazione al piede delle piante di ripiani sostenuti da muri a secco e da ciglioni inerbati;
- c) la lavorazione dei ripiani di cui alla lettera b) allo scopo di interrare foglie ed altre materie fertilizzanti;
- d) l'estirpazione delle piante infestanti e la ripulitura della superficie allo scopo di facilitare la raccolta delle castagne.

2. Nei castagneti da frutto in attività è inoltre consentita, previa denuncia di inizio attività all'ente forestale ai sensi dell'articolo 16, l'estirpazione delle ceppaie delle piante tagliate, con obbligo di provvedere all'immediato riempimento della buca e sostituzione con pianta della stessa specie o di altre specie forestali.

3. Nei castagneti da frutto abbandonati e in quelli in cui si sia già insediata ed affermata la colonizzazione di vegetazione arborea o arbustiva, l'ente forestale può autorizzare, ai sensi degli articoli 13, 14 e 15 l'esecuzione delle operazioni descritte ai commi 1 e 2.

4. L'ente forestale può autorizzare, ai sensi degli articoli 13, 14 e 15, la conversione di boschi in castagneti da frutto.

SEZIONE II

Prevenzione dei danni

Art. 39

(Danni all'ecosistema)

1. Nello svolgimento delle attività selvicolturali e delle ripuliture sono adottate tutte le tecniche e strumentazioni utili a evitare il danneggiamento della flora nemorale protetta, delle tane della fauna selvatica, compresi i formicai di *Formica rufa* L., della fauna e delle zone umide.

2. La ripulitura, ossia il taglio dello strato arbustivo ed erbaceo, è permessa:

- a) in tutti i boschi per la prevenzione degli incendi e per permettere l'affermazione della rinnovazione arborea;
- b) nei castagneti da frutto ai sensi dell'articolo 38;
- c) nei boschi a prevalente funzione ricreativa o paesaggistica, salvaguardando i nuclei di rinnovazione arborea.

Art. 40

(Danni al soprassuolo arboreo e ai manufatti)

1. Nello svolgimento delle attività selvicolturali e delle ripuliture sono adottate tutte le tecniche e strumentazioni utili a evitare il danneggiamento di:

- a) radici, fusto e chiome degli alberi del soprassuolo arboreo risparmiato dal taglio;
- b) opere e manufatti eventualmente presenti, quali muri a secco o terrazzamenti.

2. Gli interventi di pulizia del sottobosco e di potatura indispensabili per la messa in sicurezza e la percorribilità del cantiere, purché eseguiti a regola d'arte, non sono considerati danni.

Art. 41

(Prevenzione dai danni da concentrazione, avvallamento ed esbosco dei prodotti e uso di macchine operatrici)

1. L'esbosco è eseguito ove possibile per via aerea, per mulattiere, sentieri, viabilità agro-silvo-pastorale, condotte, canali di avvallamento già esistenti, evitando comunque qualsiasi percorso nelle parti di bosco già in rinnovazione.

2. Il concentramento per strascico è consentito solamente dal letto di caduta alla più vicina via di esbosco, fatta salva la necessità di individuare percorsi più lunghi al fine di tutelare la flora nemorale o la fauna selvatica.

3. Durante le operazioni di concentramento ed esbosco, il transito dei trattori gommati e dei trattori forestali in bosco è ammesso e deve avvenire ove possibile lungo tracciati o varchi naturali; la pianificazione forestale o l'ente forestale possono comunque imporre divieti o limitazioni al transito per particolari situazioni.

4. La pianificazione forestale o l'ente forestale possono prevedere il divieto dell'uso di condotte o canali già esistenti, qualora tale uso possa provocare frane e smottamenti.

5. Sono vietati l'avvallamento di materiale legnoso lungo versanti, canali e torrenti in cui siano state eseguite opere di sistemazione idraulico forestale e il trascinamento a strascico lungo la viabilità ordinaria e agro-silvo-pastorale.

SEZIONE III

Altre disposizioni

Art. 42 **(Segnaletica)**

1. Sono vietate forme di segnaletica all'interno delle aree boscate che possano comportare significativi danni al suolo, al soprassuolo o alterare significativamente il paesaggio.

2. La segnaletica inerente a manifestazioni a carattere temporaneo è rimossa entro dieci giorni dal termine della manifestazione a cura del soggetto organizzatore della manifestazione. È in ogni caso vietato inchiodare cartelli agli alberi.

3. È vietato l'uso di segnaletica a vernice di colore azzurro, confondibile con quella utilizzata dai piani di assestamento forestale, o di colore giallo, confondibile con quella utilizzata per individuare gli alberi destinati all'invecchiamento indefinito.

Art. 43 **(Recinzioni e chiudende)**

1. Recinzioni, chiudende o altri sistemi di delimitazione del bosco non possono essere realizzati con filo spinato o con modalità tali da causare danni alle persone o alla fauna selvatica. Deve essere consentito il passaggio della fauna selvatica.

Art. 44 **(Manifestazioni agonistiche nelle aree boscate e nei terreni soggetti a vincolo idrogeologico)**

1. L'organizzazione di manifestazioni agonistiche è soggetta ad autorizzazione ai sensi della l.r. 31/2008:

- a) del comune, previo parere dell'ente forestale, per il transito su viabilità agro-silvo-pastorale;
- b) dell'ente forestale, nei casi restanti.

2. La richiesta di autorizzazione è accompagnata dai seguenti documenti:

- a) cartografia scala 1:10.000 del tracciato o dell'ubicazione della manifestazione;
- b) assenso scritto dei proprietari dei fondi interessati, se non coincidenti col soggetto che rilascia l'autorizzazione;
- c) programma della manifestazione;
- d) evidenziazione delle aree di servizio e degli spazi destinati agli spettatori;
- e) valutazione delle conseguenze dannose con piano di manutenzione e ripristino dei tracciati.

3. La valutazione delle conseguenze dannose considera gli aspetti idrogeologici e quelli naturalistici. Il piano di manutenzione e ripristino definisce gli interventi, il loro costo e il relativo crono-programma.

4. L'autorizzazione non può riguardare l'apertura di nuovi tracciati e ha una durata massima di settantadue ore. A garanzia del ripristino dello stato dei luoghi, l'autorizzazione può prevedere un deposito cauzionale o una fidejussione.

5. Le aree interessate dalle manifestazioni agonistiche con mezzi motorizzati non possono essere nuovamente percorse prima di due anni, salvo i percorsi fissi individuati in base al comma 7.

6. Le manifestazioni di cui al comma 1, nonché i percorsi e le aree di cui al comma 7, non possono interessare le oasi di protezione e zone di ripopolamento e cattura della fauna selvatica di cui all'articolo 10, comma 8, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio). Nelle aree protette regionali e nei siti Natura 2000 le manifestazioni agonistiche con mezzi motorizzati o inquinanti, nonché i percorsi e le aree di cui al comma 7 possono essere vietate.

7. Gli enti di cui al comma 1, per quanto di rispettiva competenza, possono individuare percorsi o aree su cui è possibile transitare con mezzi a motore, comprese le motoslitte, nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) valutazione delle conseguenze dannose con piano di manutenzione e ripristino dei tracciati;
- b) deve essere individuato un soggetto gestore responsabile dell'utilizzo delle aree, dei percorsi e degli eventuali ripristini;
- c) deve essere prodotta dal soggetto gestore adeguato deposito cauzionale o fidejussione a garanzia del ripristino delle aree;
- d) al fine di prevenire situazioni di pericolo, i percorsi e le aree devono essere adeguatamente segnalate e devono essere individuati spazi destinati agli spettatori;
- e) almeno una volta all'anno devono essere eseguiti controlli da parte dei soggetti di cui al comma 1 al fine di verificare lo stato dei luoghi e di prevenire fenomeni di dissesto e situazioni di pericolo.

Art. 45

(Carbonizzazione in bosco)

1. La carbonizzazione in bosco è consentita, previa autorizzazione dell'ente forestale con le modalità previste all'articolo 14, nelle aie carbonili già esistenti o in aie nuove, purché prive di alberi, non esposte al vento, stabili, ripulite tutt'intorno dalla vegetazione e da ogni materiale infiammabile per un raggio non inferiore a quindici metri.

2. La carbonaia ed il terreno circostante devono, durante la combustione, essere costantemente presidiati da mano d'opera esperta, individuata nella istanza di autorizzazione, tale da evitare ogni pericolo di incendi. È consentito l'uso di forni metallici.

3. L'inizio della carbonizzazione è vietato nei periodi in cui il presidente della Giunta regionale dichiara lo stato di rischio per gli incendi boschivi, ai sensi della l.r. 31/2008.

CAPO II **Selvicoltura**

SEZIONE I **Norme generali per tutti i boschi**

Art. 46 **(Norme per gli interventi in fustaia)**

1. Le fustaie possono essere utilizzate mediante tagli successivi oppure mediante taglio saltuario o, nei casi permessi, mediante taglio a raso a strisce. Le modalità di taglio sono in funzione della struttura del bosco.

2. Le fustaie multiplane di tutti i tipi forestali possono essere utilizzate mediante taglio saltuario oppure tagli successivi, salvo nel caso di pronto intervento e di lotta fitosanitaria ove è ammesso il taglio a raso a strisce. Nel taglio saltuario la massa legnosa asportata ad ogni utilizzazione non può superare il venti per cento di quella presente in bosco.

3. Le fustaie monoplane o biplane di tutti i tipi forestali possono essere utilizzate mediante tagli successivi o, nei casi permessi, mediante taglio a raso a strisce. In caso di tagli successivi, il taglio di sementazione non può asportare più del trenta per cento della massa legnosa presente in bosco ed il taglio di sgombero deve essere effettuato entro quindici anni dal taglio di sementazione e deve essere seguito da rinnovazione artificiale qualora quella naturale fosse insufficiente.

4. Il taglio a raso delle fustaie è vietato laddove le tecniche selvicolturali non siano finalizzate alla rinnovazione naturale, salvo i casi diversi previsti dai piani di assestamento redatti e approvati secondo i criteri della gestione forestale sostenibile di cui alla l.r. 31/2008. Il taglio a raso delle fustaie può essere realizzato solo a strisce, con le modalità di cui ai commi 6 e 7 e per interventi la cui istanza è accompagnata dal progetto di taglio, di cui all'articolo 21, o dalla relazione di taglio, di cui all'articolo 22.

5. Il taglio a raso è comunque vietato nei tipi forestali appartenenti alle seguenti categorie tipologiche:

- a) carpineti;
- b) querceti di farnia, di rovere o di cerro;
- c) querceto carpineti;
- d) formazioni particolari, quali saliceti, formazioni di pioppo, maggiociondolo, olivello e sorbi;
- e) alneti, ossia formazioni di ontani;
- f) aceri-frassineti e aceri-tiglieti;
- g) faggete;
- h) betuleti;
- i) mughete;
- j) piceo-faggeti;
- k) abieteti;

l) peccete, fatta eccezione per le peccete di sostituzione ove è permesso.

6. Nei tipi forestali appartenenti alle categorie tipologiche elencate nel comma 7 è permesso il taglio a raso a strisce solo su terreni, con pendenza media inferiore a quaranta per cento, che si trovino ad una distanza superiore a cento metri da altri tagli a raso effettuati nei cinque anni precedenti. Il lato della tagliata lungo la linea di massima pendenza, o lungo il lato maggiore in terreni pianeggianti, non può superare il doppio dell'altezza dominante del bosco e in ogni caso non può superare i cinquanta metri di larghezza.

7. Nei seguenti tipi forestali, il taglio a raso a strisce non può superare la superficie di seguito indicata:

- a) nei tipi forestali appartenenti alle seguenti categorie tipologiche: castagneti, orno-ostrieti, betuleti, pinete di pino silvestre, ad eccezione delle pinete planiziali, formazioni di pino nero di origine artificiale, rimboschimenti artificiali con specie esotiche, il taglio a raso a strisce può essere realizzato fino ad una superficie massima di diecimila metri quadrati accorpati;
- b) nei tipi forestali appartenenti alle seguenti categorie tipologiche: querceti di roverella, lariceti, larici-cembreti, cembrete, pinete di pino silvestre planiziale, il taglio a raso a strisce può essere realizzato fino ad una superficie massima di duemila metri quadrati accorpati.

8. Diradamenti e sfolli sono permessi fino allo stadio di perticaia; ad ogni taglio è possibile tagliare fino al cinquanta per cento delle piante e al trenta per cento della massa legnosa presenti prima dell'intervento.

Art. 47

(Norme per gli interventi nei cedui)

1. I cedui invecchiati, ossia quelli con età superiore a quarant'anni, ai fini del r.r. 5/2007 e del presente regolamento, sono assimilati alle fustaie; i castagneti sono considerati cedui fino a ottanta anni.

2. Il taglio a ceduo semplice, ossia senza rilascio di matricine, è permesso nei corileti, negli alneti di ontano verde, nei robinieti puri, nelle formazioni di ciliegio tardivo e nelle altre formazioni di esotiche infestanti, su una superficie massima di tre ettari, non contigua, distanti almeno cento metri da altre già utilizzate nei tre anni precedenti. È ammessa deroga esclusivamente in caso di utilizzazioni per uso civico, previa autorizzazione dell'ente forestale ai sensi degli articoli 13, 14 e 15.

3. Il taglio del ceduo con rilascio di matricine o riserve è permesso su una superficie massima di trenta ettari, non contigua, distanti almeno duecento metri da altre già utilizzate nei tre anni precedenti e di superficie superiore a dieci ettari.

4. È obbligatorio il rilascio di tutte le riserve di specie autoctone eventualmente presenti nei robinieti, nelle formazioni di ciliegio tardivo e di altre esotiche infestanti e, nei limiti previsti per le matricine, nei castagneti e nelle faggete. Le riserve in faggete e castagneti possono essere tagliate, in occasione di una ceduzione, ad un'età pari al doppio del turno minimo. Le riserve nei robinieti, nelle formazioni di ciliegio tardivo e di altre esotiche infestanti possono essere tagliate solo in caso di deperimento o morte.

5. È obbligatorio rilasciare almeno cinquanta matricine ad ettaro scelte tra piante d'alto fusto o polloni ben conformati o portanti cancri ipovirulenti nei seguenti tipi o categorie forestali:

- a) castagneti;
- b) robinieti misti;
- c) alneti di ontano bianco o nero;
- d) orno-ostrieti e carpineti;
- e) saliceti e formazioni di pioppi.

6. È obbligatorio rilasciare almeno novanta matricine ad ettaro scelte fra piante d'alto fusto o polloni ben conformati nei seguenti tipi o categorie forestali:

- a) querceti, quercocarpineti;
- b) faggete;
- c) altre formazioni di latifoglie autoctone.

7. Le matricine possono essere distribuite sull'intera superficie della tagliata oppure rilasciate a gruppi di massimo dieci individui. I gruppi sono distribuiti sull'intera superficie della tagliata.

8. Nei diradamenti e negli sfolli è possibile tagliare fino al cinquanta per cento dei polloni e fino al trenta per cento della massa legnosa presenti prima dell'intervento.

Art. 48 **(Periodicità dei tagli)**

1. Nelle fustaie trattate a taglio saltuario il periodo di curazione, ossia il periodo fra due utilizzazioni, è fissato in almeno dieci anni.

2. Nelle fustaie trattate con taglio a raso il turno, ossia l'intervallo fra due utilizzazioni, non può essere inferiore a:

- a) ottanta anni per le faggete, i lariceti, i larici-cembreti e le cembrete;
- b) sessanta anni per i castagneti, i querceti di roverella e le peccete di sostituzione;
- c) cinquanta anni per le pinete di pino silvestre, le formazioni di pino nero di origine artificiale e i rimboschimenti con conifere esotiche;
- d) quaranta anni per le restanti formazioni di latifoglie.

3. Nelle fustaie, in caso di tagli successivi, il turno, ossia il periodo tra due tagli di sementazione, non può essere inferiore a:

- a) novanta anni per le faggete, gli abieteti, i querceti di farnia, di rovere o di cerro e i quercocarpineti;
- b) ottanta anni per le peccete e i piceo-faggeti;
- c) cinquanta anni per gli aceri-frassineti e gli aceri-tiglieti, gli alneti di ontano bianco e nero;
- d) quello previsto al comma 2 per il taglio a raso aumentato di dieci anni nei restanti casi.

4. In tutte le fustaie, il periodo intercorrente tra un intervento di diradamento o sfollo e quello successivo non può essere inferiore a dieci anni, salvo autorizzazione dell'ente forestale ai sensi degli articoli 13, 14 e 15.

5. Il turno minimo previsto nei cedui è di:

- a) tre anni nelle formazioni di ciliegio tardivo e di altre esotiche infestanti;
- b) sei anni nei corileti e nei saliceti;
- c) dieci anni nei robinieti puri e nelle formazioni di pioppo;
- d) quindici anni nei castagneti, nei querceti di roverella e di cerro e negli orno-ostrieti;
- e) venti anni nei robinieti misti, nei quercu-carpineti e carpineti, nei querceti di rovere e farnia, negli alneti, nelle faggete e in altre formazioni a ceduo.

6. Nei cedui, il periodo intercorrente tra un intervento di diradamento o sfollo e quello successivo non può essere inferiore a cinque anni.

Art. 49

(Norme per gli interventi in cedui sotto fustaie e nelle forme di governo miste)

1. Nei cedui sotto fustaia, è permessa la ceduzione della componente a ceduo con l'obbligo di mantenimento di un contingente di riserve scelte fra alberi d'alto fusto o, in assenza, di matricine scelte fra i polloni, purché di buona conformazione e possibilmente affrancate. Il numero minimo di riserve e matricine è:

- a) duecentocinquanta piante per ettaro, qualora la componente a fustaia sia a prevalenza di farnia o rovere e il ceduo a prevalenza di robinia;
- b) centocinquanta piante per ettaro negli altri casi.

2. Per le restanti prescrizioni tecniche, si applicano gli articoli 46, 47 e 48.

3. La superficie massima interessata da taglio non può superare i sette ettari.

SEZIONE II

Norme specifiche per i soli boschi compresi in piani di assestamento forestale

Art. 50

(Compilazione del piano d'assestamento forestale)

1. I piani di assestamento forestale sono redatti in base ai criteri e alle procedure previsti dalla l.r. 31/2008, utilizzando sistemi informativi individuati dalla competente struttura della Giunta regionale.

2. I piani d'assestamento indicano, per ogni particella, il sistema selvicolturale di gestione su base tipologica, motivando le modalità di esecuzione dei tagli.

Art. 51

(Piani di assestamento forestale scaduti)

1. Gli interventi selvicolturali previsti dai piani scaduti, ma non ancora soggetti a revisione, possono essere realizzati in conformità al r.r. 5/2007 e al presente regolamento.

Art. 52
(Accantonamento degli utili)

1. I gestori del piano di assestamento accantonano una quota del venti per cento degli utili derivanti dal piano medesimo, vincolata a migliorie e cure colturali del bosco e ne informano immediatamente l'ente forestale competente. In caso di piani di assestamento forestale relativi al patrimonio forestale regionale, l'Ente regionale per i servizi all'agricoltura e alle foreste (ERSAF) informa la competente struttura della Giunta regionale in relazione alle somme accantonate.

2. I piani di assestamento forestale possono prevedere aliquote superiori di accantonamento.

3. Nel caso in cui la proprietà forestale risulti conferita in gestione ad un consorzio forestale, l'accantonamento per le migliorie può essere effettuato direttamente dal consorzio stesso, al quale pertanto si applicano tutte le disposizioni del presente articolo.

4. I fondi di cui al comma 1 sono utilizzati per i seguenti scopi:

- a) miglioramenti del patrimonio boschivo, quali interventi colturali e in subordine realizzazione e manutenzione della viabilità agro-silvo-pastorale, previsti dal piano di assestamento;
- b) interventi colturali non previsti dal piano di assestamento, solo nel caso di eventi eccezionali, ossia di pronto intervento;
- c) relazioni di taglio e direzione delle operazioni di taglio.

5. Le somme accantonate sono spese dagli enti gestori del piano di assestamento previo assenso dell'ente forestale o, nel caso del patrimonio forestale regionale, della Giunta regionale che, verificata l'esecuzione dei lavori, autorizza lo svincolo delle somme.

Art. 53
(Libro economico e ripresa)

1. Tutte le utilizzazioni forestali effettuate, sono annotate a cura dei gestori del piano di assestamento nel libro economico inserito nel piano.

2. La ripresa particellare non può essere superata, salvo utilizzazioni eccezionali a carattere forzoso autorizzate dall'ente forestale ai sensi degli articoli 13, 14 e 15 o dalla competente struttura della Giunta regionale nel caso di piani che interessino il patrimonio forestale regionale; tali utilizzazioni forestali vanno comunque computate ai fini del calcolo della ripresa residua.

SEZIONE III
Norme specifiche per le aree protette

Art. 54
(Gestione selvicolturale nelle aree protette)

1. Nelle riserve regionali la gestione selvicolturale è conforme alle linee guida dei piani di gestione delle riserve regionali.
2. In assenza dei piani di cui al comma 1, la gestione selvicolturale deve comunque favorire la presenza e la diffusione delle specie autoctone e dei genotipi locali, la composizione floristica e la biodiversità. I popolamenti devono essere mantenuti in condizioni ottimali sia strutturali che funzionali, favorendo la diversificazione floristica e l'incremento di biomassa, mantenendo o ripristinando il loro stato di conservazione e la loro rinnovazione. La conversione dei cedui semplici in cedui composti o in boschi d'alto fusto è favorita ove possibile.
3. In tutte le aree protette, il piano di indirizzo forestale non modifica la stagione silvana prevista dall'articolo 28.
4. In tutti gli interventi selvicolturali è obbligatorio il rilascio di almeno un albero ogni duemila metri quadrati o loro frazione da lasciare all'invecchiamento indefinito, sia in fustaia che in ceduo. Nelle fustaie per biodiversità è obbligatorio rilasciare almeno un albero ogni mille metri quadrati o loro frazione.

Art. 55
(Prescrizioni tecniche provvisorie per i siti Natura 2000)

1. Come previsto dall'articolo 10, comma 3, fino all'approvazione dei piani di indirizzo forestale e di assestamento forestale, i tagli e le altre attività selvicolturali nei boschi ricadenti nei siti Natura 2000 non sono soggetti alla valutazione di incidenza se rispettano le seguenti prescrizioni tecniche provvisorie:
 - a) nel taglio dei cedui, tutte le riserve presenti devono essere rilasciate fino a che abbiano raggiunto un'età pari ad almeno quattro volte il turno minimo, con obbligo di scelta tra queste per individuare gli alberi destinati all'invecchiamento indefinito;
 - b) in tutti i boschi, gli alberi da destinare all'invecchiamento indefinito sono scelti tra i soggetti dominanti di maggior diametro e di specie autoctone;
 - c) in tutti i boschi è obbligatorio il rilascio, salvo i casi di lotta fitosanitaria obbligatoria, di eventuali alberi morti in piedi o a terra in numero di almeno uno ogni mille metri quadrati o loro frazione;
 - d) in tutti i boschi è obbligatorio il rilascio degli alberi, anche morti, che presentino nei dieci metri basali di fusto evidenti cavità utilizzate o utilizzabili dalla fauna a fini riproduttivi o di rifugio, tranne il caso che il rilascio comporti pericolo per la pubblica incolumità;
 - e) in tutti i boschi è obbligatorio il rispetto del sottobosco, evitando di effettuare ogni genere di ripuliture, che possono essere effettuate fra l'1 agosto e la fine di febbraio per garantire la sicurezza del cantiere oppure per accertate esigenze di prevenzione degli incendi;
 - f) in tutti i boschi è obbligatorio il rilascio delle specie arboree o arbustive considerate rare o sporadiche in base a specifici elenchi predisposti da ciascun ente forestale, in collaborazione con l'ente gestore del sito Natura 2000, quando presenti in quantità inferiore a due piante ogni mille metri quadrati;
 - g) in tutti i boschi è obbligatorio contrastare la diffusione delle specie esotiche a carattere infestante indicate nell'articolo 59 mediante il taglio o estirpazione dei soggetti presenti in occasione di ogni taglio selvicolturale;

- h) in tutti i boschi è obbligatorio, durante le attività selvicolturali, adottare le tecniche e strumentazioni utili a evitare il danneggiamento delle tane della fauna selvatica, dei piccoli specchi o corsi d'acqua, delle zone umide e della flora erbacea nemorale protetta;
- i) nei boschi posti in zone di protezione speciale è vietato eseguire ripuliture, utilizzazioni e altri tagli colturali dall'1 marzo al 31 luglio;
- j) nei rimboschimenti, negli imboschimenti, nei rinfoltimenti ed in caso di rinnovazione artificiale è obbligatorio l'uso di specie previste per i tipi forestali della Lombardia; rimboschimenti e imboschimenti possono essere realizzati solo su terreni agricoli.

CAPO III

Rimboschimenti ed imboschimenti

Art. 56

(Caratteristiche degli impianti)

1. Rimboschimenti ed imboschimenti sono:
 - a) costituiti da popolamenti polispecifici di latifoglie o conifere;
 - b) realizzati con specie autoctone;
 - c) realizzati con specie sia arboree che arbustive; le piante di specie arbustive non possono superare un quarto di quelle messe a dimora;
 - d) realizzati con una densità di impianto di minimo milletrecento piante per ettaro; tale valore può essere ridotto qualora, in ambiti territoriali particolari, esistano norme o prescrizioni che impongono densità meno elevate.
2. Prescrizioni tecniche differenti da quelle indicate nel comma 1 possono essere previste dai piani di assestamento forestale o in occasione di specifici bandi per l'accesso a finanziamenti dell'Unione europea, dello Stato, della Regione o degli enti forestali.

Art. 57

(Procedure per la realizzazione e l'inventario degli impianti)

1. In caso di rimboschimenti e imboschimenti eseguiti con contributi pubblici, l'intervento è soggetto alle procedure indicate nei bandi per l'accesso ai finanziamenti.
2. In caso di rimboschimenti e imboschimenti eseguiti senza contributi pubblici, l'intervento è soggetto all'autorizzazione dell'ente forestale ai sensi degli articoli 13, 14 e 15. L'istanza è corredata da un progetto redatto da dottore forestale o agronomo.
3. Il piano di indirizzo forestale riportata in cartografia tutti gli imboschimenti e i rimboschimenti esistenti.

Art. 58

(Materiale vegetale)

1. Tutto il materiale vegetale utilizzato nei rimboschimenti, negli imboschimenti e nelle operazioni di rinnovazione artificiale o di ricostituzione boschiva deve essere prodotto e commercializzato in conformità al decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386 (Attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione) e al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 (Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali), nonché corredato, nei casi previsti dalla predetta normativa, da:

- a) certificato principale di identità, ai sensi dell'articolo 6, del d.lgs. 386/2003;
- b) passaporto delle piante dell'Unione europea sullo stato fitosanitario del materiale di propagazione.

2. È possibile l'utilizzo esclusivamente delle specie autoctone indicate nell'allegato C. Il piano di indirizzo forestale può prevedere ulteriori specie autoctone presenti localmente o vietare l'utilizzo di specie estranee alle condizioni ecologiche locali.

4. Le piante non devono appartenere a *cultivar* ornamentali o sterili ed essere prodotte con materiale della stessa regione di provenienza dell'area in cui si effettua l'intervento.

Art. 59

(Divieto all'impiego di specie esotiche a carattere infestante dannose per la conservazione della biodiversità)

1. Ai sensi della l.r. 31/2008, è vietato l'uso nei rimboschimenti e negli imboschimenti e in tutte le altre attività selvicolturali, delle specie riportate nell'allegato B.

CAPO IV

Difesa fitosanitaria e dagli incendi

SEZIONE I

Difesa fitosanitaria

Art. 60

(Interventi in caso di diffusione di organismi nocivi)

1. Nel caso in cui in un bosco si verifichi un attacco epidemico di malattie o parassiti, il proprietario o possessore è tenuto a darne immediata notizia all'ente forestale che, eseguite le opportune verifiche tecniche, segnala l'attacco epidemico al servizio fitosanitario regionale.

2. Il proprietario o possessore del bosco è inoltre tenuto:

- a) ad attuare o a consentire gli interventi prescritti dall'ente forestale o dagli ispettori fitosanitari ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della l.r. 23 marzo 2004, n. 4 (Disciplina della sorveglianza fitosanitaria e delle attività di produzione e commercializzazione dei vegetali e prodotti vegetali);
- b) a permettere l'accesso agli ispettori fitosanitari allo scopo di accertare la presenza di malattie o di parassiti.

3. In caso di grave attacco epidemico di malattie o parassiti, l'ente forestale, su proposta del servizio fitosanitario regionale, può disporre la deroga all'obbligo di rilascio di alberi da destinare all'invecchiamento a tempo indefinito o di alberi morti.

SEZIONE II

Difesa dagli incendi

Art. 61

(Cautele per l'accensione del fuoco nei boschi)

1. Ai sensi della l.r. 31/2008, è vietato accendere all'aperto fuochi nei boschi o a distanza da questi inferiore a cento metri.

2. Nei periodi in cui non vige lo stato di rischio ai sensi della l.r. 31/2008, in deroga a quanto prescritto dal comma 1, l'accensione di fuochi è permessa esclusivamente:

- a) negli spazi esistenti in apposite aree attrezzate da parte dei soggetti che, per motivi di lavoro o turismo, stazionano in bosco;
- b) per la ripulitura delle masse vegetali residue di attività selvicolturali;
- c) per la carbonizzazione di cui all'articolo 45.

3. L'accensione di fuochi, di cui al comma 2, non può avvenire in giornate ventose. I fuochi devono essere sempre e costantemente custoditi.

4. Nei periodi in cui vige lo stato di rischio, oltre al divieto di accendere fuochi, è vietato, nei boschi o a distanza da questi inferiore a cento metri, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, motori, fornelli o inceneritori che producano braci o faville, gettare mozziconi accesi al suolo e compiere ogni operazione che possa creare pericolo di incendio.

5. La pratica del fuoco prescritto deve essere espressamente autorizzata dall'ente forestale, che individua il soggetto responsabile.

6. In occasione di interventi di lotta attiva agli incendi boschivi, su disposizione e responsabilità del direttore delle operazioni di spegnimento, è ammessa la pratica del controfuoco.

Art. 62

(Interventi attivi per la prevenzione degli incendi boschivi)

1. I proprietari o gestori di strade, ferrovie e canali le cui scarpate e margini distano meno di cento metri da aree boscate, sono tenuti a mantenere le scarpate ed i margini sgombri da vegetazione secca e da rifiuti di ogni tipo per una fascia di almeno due metri da ogni bordo.

Art. 63

(Boschi danneggiati dal fuoco o da avversità meteoriche e biotiche)

1. Nei boschi cedui e nei cedui sotto fustaia percorsi dal fuoco, il proprietario o possessore, previa istanza ai sensi degli articoli 13, 14, 15 e 16, entro la fine della successiva stagione silvana, deve eseguire la ceduzione delle ceppaie compromesse.

2. Nei boschi danneggiati dal fuoco o da avversità meteoriche e biotiche, il proprietario o possessore, previa istanza ai sensi degli articoli 13, 14, 15 e 16, provvede, entro un anno, allo sgombero delle piante irrimediabilmente compromesse.

3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, i proprietari sono tenuti a consentire l'accesso agli operai qualora gli interventi di ricostituzione vengano eseguiti a cura dell'ente pubblico ai sensi della l.r. 31/2008.

CAPO V

Pascolo in bosco

Art. 64

(Limiti al pascolo in bosco)

1. Fatto salvo quanto indicato nella l.r. 31/2008, il pascolo di bovini, equini, suini e ovini a scopo di prevenzione dagli incendi boschivi e di conservazione del paesaggio rurale nei boschi è consentito:

- a) nella fustaia a partire dallo stadio di perticaia, ossia con alberi di altezza media superiore a dieci metri;
- b) nel ceduo e nel ceduo sotto fustaia, a partire da dieci anni dall'ultima ceduzione.

2. È vietato il pascolo nei boschi in rinnovazione, nelle fustaie disetanee o irregolari, nei boschi di neoformazione sino allo stadio di perticaia e in quelli percorsi dal fuoco da meno di dieci anni; in detti soprassuoli è altresì vietato far transitare o comunque immettere animali al di fuori della viabilità presente.

3. La custodia del bestiame pascolante in bosco deve essere affidata a personale appositamente incaricato e attuata con opportuni mezzi di contenimento quali le recinzioni elettriche.

CAPO VI

Gestione dei boschi nelle aree di pertinenza di elettrodotti, edifici e reti viarie

Art. 65

(Tagli per la manutenzione nelle aree di pertinenza di elettrodotti)

1. Ai fini dell'applicazione del r.r. 5/2007 e del presente regolamento, si considerano aree di pertinenza di elettrodotti:

- a) per le linee ad altissima tensione (oltre 150.000 Volt), una fascia di larghezza corrispondente alla proiezione al suolo dei conduttori aumentata di dodici metri per lato;
- b) per le linee ad alta tensione (da 30 a 150.000 Volt), una fascia di larghezza corrispondente alla proiezione al suolo dei conduttori aumentata di otto metri per lato;
- c) per le linee a media o bassa tensione a conduttore nudo, una fascia di larghezza corrispondente alla proiezione al suolo dei conduttori aumentata di quattro metri per lato;
- d) per le linee in cavo isolato, una fascia di larghezza corrispondente alla proiezione al suolo dei conduttori aumentata di un metro e mezzo per lato.

2. Nelle aree di pertinenza delle linee ad altissima, alta, media o bassa tensione è consentito:

- a) in caso di interferenza fra le chiome e le linee, il taglio del bosco senza obbligo del rilascio di matricine o riserve, senza obbligo di rispetto della superficie massima della tagliata e del turno minimo;
- b) il taglio di tutte le piante o polloni la cui chioma sia posta a meno di cinque metri dai conduttori o che sia prevedibile raggiungano tale distanza nei due anni successivi.

3. Nelle aree di pertinenza delle linee in cavo isolato è sempre ammessa la potatura delle chiome che interferiscono, o che possono interferire nei due anni successivi, con il cavo stesso. Qualora l'interferenza della chioma con la linea elettrica non sia risolvibile tramite potatura, è ammesso il taglio delle piante radicate nell'area di pertinenza della linea stessa. In tutti i casi è ammesso il taglio delle piante inclinate o instabili, anche radicate al di fuori dell'area di pertinenza, che possono cadere sui conduttori.

Art. 66

(Tagli per la manutenzione nelle aree di pertinenza di reti di pubblica utilità)

1. Si considera area di pertinenza di reti di pubblica utilità, quali reti telefoniche, metanodotti e funivie, una fascia di larghezza corrispondente alla proiezione al suolo dei conduttori o dell'area di transito di carrelli o cabine, aumentata di due metri per lato. Nel caso di reti con trasmissione radio è considerata area di pertinenza una fascia di dieci metri di larghezza in corrispondenza dei flussi tra ponte e ponte.

2. Nelle aree di pertinenza di cui al comma 1 è ammessa la potatura delle chiome che interferiscono, o che possono interferire nei due anni successivi, con i conduttori o con i carrelli o cabine o con i flussi della rete radio. Qualora l'interferenza della chioma con la linea non sia risolvibile tramite potatura, è ammesso il taglio delle piante radicate nell'area di pertinenza della linea stessa. In tutti i casi è ammesso il taglio delle piante inclinate od instabili che possono cadere all'interno dell'area di pertinenza.

Art. 67

(Tagli per la manutenzione nelle aree di pertinenza di viabilità, delle ferrovie e di altri manufatti)

1. Ai fini dell'applicazione del r.r. 5/2007 e del presente regolamento, si considera area di pertinenza della viabilità, delle ferrovie e di altri manufatti una fascia di sei metri di larghezza dal limite esterno dell'opera.
2. Nelle pertinenze della viabilità pubblica è consentito il taglio della vegetazione forestale, nei limiti delle esigenze per la circolazione e la sicurezza e per il mantenimento della stabilità delle scarpate, consistente nel taglio di ceduzione dei polloni, senza obbligo del rilascio di matricine o riserve e senza obbligo di rispetto della superficie massima della tagliata, nonché nel taglio e nella potatura delle piante di alto fusto che risultano inclinate od instabili o che costituiscono pericolo diretto od indiretto per la pubblica incolumità, poste anche all'esterno dell'area di pertinenza di cui al comma 1.
3. Restano ferme, anche in deroga alle presenti disposizioni, le norme dettate dal codice della strada.
4. Le pertinenze delle linee ferroviarie sono assimilate a quelle stradali, ferma restando l'osservanza delle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753 (Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto).
5. Nell'area di pertinenza di altri manufatti pubblici o privati, compresi gli elementi di arredo e fruizione presenti in bosco, è consentito il taglio della vegetazione forestale nei limiti delle esigenze per la sicurezza e il mantenimento del manufatto, consistente nel taglio di ceduzione dei polloni, anche in deroga al turno minimo previsto dal presente regolamento, nonché nel taglio o nella potatura delle singole piante di alto fusto che costituiscono pericolo per il manufatto stesso.

Art. 68

(Tagli per la manutenzione di opere e sezioni idrauliche)

1. In corrispondenza di argini artificiali, di difese di sponde, di dighe in terra, di opere di presa o derivazione e di altre opere idrauliche o di bonifica, è consentito il taglio della vegetazione forestale che possa recare danno alla conservazione o alla funzionalità delle opere stesse.
2. Negli alvei artificiali e in quelli naturali è consentito il taglio della vegetazione forestale che possa costituire pericolo per l'ostruzione della sezione idraulica.
3. Sulle sponde poste al di fuori dell'alveo è consentito il taglio delle piante inclinate o sradicate che possano interessare l'alveo con la loro caduta e il taglio ad età inferiori a quella del turno minimo, ove ciò sia motivato dall'esigenza di evitare franamenti o sradicamenti di piante.

CAPO VII
Altri vincoli

Art. 69

(Boschi sottoposti ai vincoli di cui all'articolo 17, r.d. 3267/1923)

1. L'ente forestale compila e approva un elenco dei boschi sottoposti ai vincoli di cui all'articolo 17, r.d. 3267/1923; tale elenco è notificato agli interessati e pubblicato per quindici giorni all'albo dei comuni nei quali i boschi sono situati. Gli enti forestali informano la struttura regionale competente in materia di agricoltura dell'aggiornamento degli elenchi.

2. In tali boschi può essere praticato solo il taglio fitosanitario delle piante deperienti, spezzate o morte, salvo particolari prescrizioni disposte dal piano di indirizzo forestale o dal piano di assestamento forestale.

Art. 70

(Boschi intensamente fruiti)

1. L'ente forestale, anche su proposta dei comuni, può delimitare e regolamentare le aree boscate intensamente fruiti che necessitano di un particolare regime di tutela e protezione.

2. Nei boschi intensamente fruiti l'ente forestale può vietare o limitare:

- a) l'esercizio dell'attività venatoria; in tal caso il divieto potrà essere apposto sentita la Provincia, la quale verificherà che non contrasti con la pianificazione faunistico venatoria;
- b) l'introduzione di cani sciolti; i cani con guinzaglio non superiore a due metri e mezzo possono transitare esclusivamente sui sentieri segnati;
- c) lo svolgimento di attività rumorose che disturbino i visitatori e la fauna;
- d) l'allestimento di manifestazioni e raduni all'interno delle aree boscate;
- e) la raccolta di fiori, piante, lettiera, terriccio e la cattura di animali;
- f) l'esercizio del pascolo;
- g) l'allestimento di tende e campeggi;
- h) il transito di cavalli e biciclette;
- i) l'accensione di fuochi.

3. L'ente forestale individua un ente gestore del bosco intensamente fruito, preferibilmente un consorzio forestale, il quale è tenuto al mantenimento del bosco stesso in buone condizioni, anche al fine di prevenire danni alla pubblica incolumità.

TITOLO IV
GESTIONE DEI TERRENI NON BOSCATI SOTTOPOSTI AL VINCOLO IDROGEOLOGICO

CAPO I
Gestione della vegetazione

Art. 71
(Taglio di alberi e arbusti)

1. Nei pascoli e nei coltivi soggetti a vincolo idrogeologico è consentito il taglio o l'eliminazione di alberi, arbusti e cespugli suffruticosi quali rovi, brughii, ginestre in fase di colonizzazione spontanea se finalizzato al mantenimento o al ripristino dell'esercizio del pascolo o dell'agricoltura. Nei pascoli l'intervento è subordinato alla immediata semina del cotico erboso nelle porzioni di terreno ove esso è mancante.
2. Nei pascoli soggetti a vincolo idrogeologico è consentito il taglio delle specie arboree per motivi non finalizzati al ripristino dell'esercizio del pascolo solo se previsto dalla pianificazione forestale o dalla pianificazione delle aree protette o dalla programmazione faunistico venatoria.
3. Il taglio delle specie arboree, anche se solo in rinnovazione, nei casi non previsti dai commi 1 e 2, è permesso solo dopo presentazione di istanza ai sensi degli articoli 13, 14, 15 e 16.

CAPO II
Terreni agrari

Art. 72
(Lavorazioni del terreno)

1. Nei terreni soggetti a periodica lavorazione sono consentite le ordinarie lavorazioni del terreno, quali aratura, erpicatura, vangatura, zappature, affossature o drenaggi, a condizione che le stesse lascino salda una fascia di almeno due metri dal bordo superiore di sponde e scarpate stradali, dalla base di argini o sponde di fiumi e torrenti, dal bordo di aree in erosione. Nell'esecuzione di tali lavorazioni devono sempre essere garantite la difesa dei terreni lavorati dalle acque provenienti da monte e la corretta regimazione delle acque piovane e superficiali sui terreni lavorati, evitando ristagni o erosioni del suolo per ruscellamento.
2. In casi eccezionali, qualora le pratiche in uso per la lavorazione dei coltivi possano comportare la perdita di stabilità del terreno o turbare il regime delle acque, l'ente forestale può impartire prescrizioni o limitazioni per diminuire il pericolo.

Art. 73
(Regimazione delle acque agrarie)

1. Le acque di irrigazione e di scolo, quali quelle provenienti da serbatoi, abbeveratoi, lavatoi, cunette e canalette stradali e superfici impermeabilizzate, devono essere condotte in corsi d'acqua o in vallecole o comunque regimate in modo da non provocare danni alle pendici circostanti.

2. I proprietari o i possessori dei fondi sono obbligati ad assicurare nei terreni la corretta regimazione delle acque e ad evitare che lo sgrondo incontrollato causi danni di natura idrogeologica ai terreni e alle pendici contermini.

Art. 74
(Prati stabili)

1. Nei prati stabili, la rottura del cotico erboso a scopo colturale agricolo può essere effettuata liberamente purchè finalizzata all'immediata ricostituzione del prato stabile. Per altre finalità che non comportino danni al suolo e all'ambiente, l'intervento deve essere autorizzato dall'ente forestale ai sensi dell'articolo 14.

CAPO III
Pascolo in aree non boschive

Art. 75
(Modalità di pascolo)

1. Nei terreni pascolivi si osservano le seguenti disposizioni:
 - a) è vietato asportare dai pascoli le deiezioni degli animali;
 - b) salvo autorizzazione dell'ente forestale rilasciata ai sensi dell'articolo 14, il pascolo bovino nei terreni pascolivi ad altitudine compresa tra gli ottocento ed i millecinquecento metri può essere esercitato solo dal 15 aprile al 30 ottobre; ad altitudine superiore ai millecinquecento metri dal 15 maggio al 15 ottobre;
 - c) il pascolo vagante, ossia senza custode, può essere esercitato nei terreni in proprietà o in possesso del proprietario o affidatario degli animali, purchè i terreni contermini, in cui il pascolo è vietato, siano adeguatamente protetti da sconfinamenti a mezzo di chiudende;
 - d) i pascoli di proprietà dei comuni o di altri enti pubblici devono essere gestiti in base ad un piano di gestione o ad un capitolato; all'inizio ed alla fine del contratto di locazione sono redatti a cura dell'ente proprietario ed inviati all'ente forestale specifici atti di consegna e di riconsegna del terreno;
 - e) è vietato l'uso del fuoco come tecnica di ripulitura del pascolo.

Art. 76
(Pascolo eccessivo)

1. L'ente forestale può limitare o vietare l'esercizio del pascolo in caso di:
 - a) fenomeni di erosione, smottamento o di grave danneggiamento del cotico erboso;
 - b) interventi di inerbimento o consolidamento del suolo.
2. Nei pascoli sono vietati la rottura del cotico e le lavorazioni andanti quali lo scasso o il dissodamento.

TITOLO V
INFRASTRUTTURE FORESTALI ED ALTRE OPERE CHE INTERESSANO L'ECOSISTEMA
FORESTALE

Art. 77
(Definizioni)

1. Sono definite infrastrutture forestali la viabilità agro-silvo-pastorale, le condotte permanenti per l'esbosco, i piazzali di deposito e di prima lavorazione, nonché i viali e le fasce tagliafuoco.

CAPO I
Viabilità agro-silvo-pastorale

Art. 78
(Manutenzione)

1. La manutenzione ordinaria della viabilità agro-silvo-pastorale non è soggetta alle autorizzazioni di cui alla l.r. 31/2008, né all'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'articolo 149, comma 1, del d.lgs. 42/2004. Essa è subordinata a preventiva comunicazione all'ente forestale, ove si individuano, su cartografia, i tratti di viabilità interessati dagli interventi.

2. Per manutenzione ordinaria ai fini del comma 1 si intende:

- a) il livellamento del piano viario o del piazzale;
- b) il ricarico con inerti;
- c) la risagomatura delle fossette laterali;
- d) il ripristino delle opere trasversali di regimazione delle acque e la sostituzione di canalette trasversali o laterali esistenti;
- e) il ripristino di tombini e attraversamenti esistenti;
- f) la rimozione di materiale franato dalle scarpate e la loro risagomatura localizzata;
- g) il rinsaldamento delle scarpate con graticciate o viminate;
- h) la realizzazione di canalette trasversali e laterali e le opere trasversali di regimazione delle acque;
- i) la risagomatura andante delle scarpate per la rimozione del materiale franato, purché sia garantita la stabilità ed il consolidamento delle stesse;
- j) gli interventi comprendenti le opere indicate al comma 3, lettere b), c), d) ed e), qualora detti interventi comportino complessivamente scavi o movimenti di terra fino a 100 metri cubi per chilometro di tracciato.

3. Fatto salvo quanto indicato al comma 2, lettera j), per manutenzione straordinaria si intende:

- a) gli allargamenti fino al massimo del 50 per cento, le modifiche del tracciato fino al massimo del 10 per cento e della pendenza della sede stradale fino al massimo del 5 per cento;
- b) la realizzazione di tombini e attraversamenti;
- c) la realizzazione di fossette laterali alla sede stradale;
- d) la realizzazione di brevi tratti di muretti a secco di sostegno di altezza non superiore a un metro comportanti limitati scavi manuali;

- e) gli scavi di dimensioni non superiori a un metro di larghezza e un metro e mezzo di profondità, realizzati nella sede stradale per la posa di tubazioni.

4. Sono esercitabili senza la preventiva comunicazione di cui al comma 1 i seguenti interventi di manutenzione ordinaria:

- a) la pulizia di canalette e le opere trasversali di regimazione delle acque;
- b) la pulizia delle fossette laterali, dei tombini e degli attraversamenti.

5. Nell'esecuzione degli interventi di manutenzione descritti nei commi da 1 a 4 si devono osservare le seguenti norme tecniche:

- a) le terre e i materiali di risulta non possono essere scaricati lungo pendici o versanti, se non nello stretto limite necessario alla risagomatura o rinsaldamento delle scarpate di sostegno delle infrastrutture e in tal caso adeguatamente e prontamente conguagliate e stabilizzate; se utilizzate per il ricarico o livellamento della sede stradale devono essere adeguatamente assestate e compatte;
- b) le terre e il materiale lapideo non possono essere scaricati nell'alveo e sulle sponde di corsi d'acqua di ogni genere, anche a carattere temporaneo, all'interno di impluvi o fossi di sgrondo delle acque;
- c) gli attraversamenti da porre in corrispondenza di impluvi o fossi devono prevedere opere di scolmatura delle acque di piena, quali opere di canalizzazione o scarpata ed alveo appositamente consolidati in pietrame, in modo che le acque possano scorrere senza danno della sede stradale e senza determinare fenomeni erosivi;
- d) le acque di sgrondo raccolte o intercettate dalle infrastrutture devono essere regimate senza provocare danni alle pendici circostanti o innescare fenomeni erosivi;
- e) non devono prodursi ostacoli al regolare deflusso delle acque superficiali;
- f) non devono essere create condizioni di rischio di frane, smottamenti o di innesco di fenomeni erosivi;
- g) gli scavi a sezione obbligata devono essere immediatamente ricolmati, i fronti di scavo e i riporti prontamente stabilizzati e consolidati.

Art. 79

(Tutela della viabilità agro-silvo-pastorale)

1. Nell'esecuzione delle attività selvicolturali e nel transito si devono evitare danni alla viabilità agro-silvo-pastorale permanente, sia al fondo stradale che alle opere accessorie di sostegno o di regimazione delle acque, nonché danni agli impianti della segnaletica escursionistica.

2. Al termine dei lavori di esbosco la viabilità permanente utilizzata deve essere adeguatamente risistemata al fine di assicurare la corretta regimazione delle acque ed evitare fenomeni di ristagno o erosione. Nel caso venga utilizzata viabilità, pubblica o ad uso pubblico, a sfondo naturale, durante i lavori di esbosco devono essere effettuati i lavori di manutenzione necessari a evitare danni alla sede stradale e, al termine dei lavori, gli interventi di ripristino necessari a mantenere le preesistenti condizioni di percorribilità e la corretta regimazione delle acque.

CAPO II
Sistemi di esbosco aerei

Art. 80
(Gru a cavo)

1. L'installazione di gru a cavo, dette *blonden*, per l'esbosco di prodotti forestali o per il trasporto di materiali in alpeggio è soggetta ad autorizzazione del sindaco dei comuni interessati, ai sensi della l.r. 31/2008.
2. Nella richiesta di autorizzazione il richiedente deve allegare l'assenso dei proprietari dei fondi interessati, sia delle stazioni di partenza che di arrivo, le caratteristiche e la durata dell'impianto ed impegnarsi a stipulare, in caso di autorizzazione, un'assicurazione per la responsabilità civile valida per tutto il periodo di esercizio dell'impianto.
3. Qualora le linee superassero l'altezza di venti metri dal limite del terreno libero o l'altezza delle chiome degli alberi, è obbligatoria la segnalazione con cavo di guardia munito di palloni o bandiere colorate o con segnali luminosi, secondo quanto prescritto dai vigenti regolamenti dell'aeronautica per la sicurezza dei voli.
4. L'autorizzazione può essere concessa per massimo dodici mesi, rinnovabili più volte per ulteriori dodici mesi.
5. Copia dell'autorizzazione, corredata di localizzazione dell'impianto su carta tecnica regionale scala 1:10.000 e di profilo dell'impianto scala 1:500, deve essere inviata a cura del comune all'ente forestale, al coordinamento regionale del CFS e al centro operativo antincendio boschivo, nonché alle competenti autorità aeronautiche per la sicurezza dei voli.
6. Resta a carico del richiedente l'autorizzazione ogni responsabilità, diretta o indiretta, nei confronti di persone, animali e cose riguardante l'impianto e l'esercizio della gru a cavo.
7. Nei boschi, i varchi nei soprassuoli necessari al passaggio delle linee possono avere larghezza massima di otto metri; la spaziatura minima fra i varchi non è, di norma, inferiore a quaranta metri.
8. È vietato l'attraversamento di strade a transito ordinario. All'incrocio con viabilità agro-silvo-pastorale o piste di servizio, nonché di sentieri e mulattiere, devono essere apposti in luogo ben visibile cartelli monitori posti almeno cinquanta metri prima dell'incrocio.
9. Il progetto di taglio di cui all'articolo 21 deve indicare il tracciato della gru a cavo, nonché le piante da abbattere per l'apertura dei varchi di passaggio. La massa legnosa è contabilizzata nella ripresa prevista.

Art. 81
(Fili a sbalzo)

1. L'installazione di linee monofuni a gravità, detti palorci o fili a sbalzo, per l'esbosco di prodotti forestali è soggetta ad autorizzazione del sindaco dei comuni interessati, ai sensi della l.r. 31/2008.
2. La richiesta di autorizzazione contiene il nome del richiedente, la località di partenza e di arrivo della fune e la durata dell'impianto.

3. Il richiedente si impegna a stipulare, in caso di autorizzazione, un'assicurazione per la responsabilità civile valida per tutto il periodo di esercizio dell'impianto.

4. Qualora le linee superino l'altezza di venti metri dal limite del terreno libero o superino l'altezza delle chiome degli alberi, è obbligatorio indicare nella richiesta di autorizzazione il tracciato su carta catastale o carta tecnica regionale e successivamente segnalare le linee con cavo di guardia munito di palloni o bandiere colorate o con segnali luminosi, secondo quanto prescritto dai vigenti regolamenti dell'aeronautica per la sicurezza dei voli.

5. Resta a carico del richiedente l'autorizzazione ogni responsabilità diretta o indiretta, nei confronti di persone, animali e cose, riguardante l'impianto e l'esercizio del filo a sbalzo.

6. L'autorizzazione può essere concessa per massimo dodici mesi, rinnovabili più volte per ulteriori dodici mesi.

7. Copia dell'autorizzazione, corredata di localizzazione dell'impianto su carta tecnica regionale 1:10.000 o di maggior dettaglio, deve essere inviata a cura del comune all'ente forestale, al coordinamento regionale del CFS e al centro operativo antincendio boschivo, nonché alle competenti autorità aeronautiche per la sicurezza dei voli.

8. È vietato l'attraversamento di strade a transito ordinario. All'incrocio con viabilità agro-silvo-pastorale o piste di servizio, nonché di sentieri e mulattiere devono essere apposti, in luogo ben visibile, cartelli monitori posti almeno cinquanta metri prima dell'incrocio.

9. Il progetto di taglio di cui all'articolo 21 deve indicare il tracciato del filo a sbalzo, nonché le piante da abbattere per l'apertura dei varchi di passaggio. La massa legnosa è contabilizzata nella ripresa prevista.

CAPO III

Altre norme

Art. 82

(Esecuzione dei tagli nei boschi pubblici)

1. Nel caso di utilizzazioni effettuate da enti pubblici o comunque interessanti proprietà pubbliche, la direzione delle operazioni di taglio deve essere effettuata da parte di un dottore forestale o agronomo che provvede alla stesura dei seguenti documenti:

- a) verbale di consegna;
- b) verbale di misurazione, nel caso di vendite a misura;
- c) verbale di stima danni;
- d) verbale di riconsegna del bosco o certificato di regolare esecuzione dei lavori;
- e) scheda statistica.

2. Per le utilizzazioni di cui al comma 1 di entità superiore a sette ettari e mezzo l'ente forestale predispone, a fine lavori, un verbale di verifica amministrativa.

Art. 83
(Infrastrutture forestali temporanee)

1. La realizzazione di piazzali provvisori di deposito o piste forestali è permessa, previa comunicazione all'ente forestale, salvo quanto disposto al comma 4; tali infrastrutture devono:

- a) avere durata massima di dodici mesi;
- b) avere fondo naturale;
- c) comportare movimenti di terra non superiore a cinquanta metri cubi.

La comunicazione contiene l'individuazione dei mappali interessati, la descrizione sommaria delle opere e la cartografia in scala 1:2.000 indicante il tracciato di massima.

2. Nella realizzazione delle infrastrutture temporanee si osservano le seguenti norme tecniche:

- a) la larghezza utile delle piste non deve eccedere due metri e mezzo, sono ammessi limitati tratti in corrispondenza delle curve larghi non oltre tre metri;
- b) è vietato scaricare terra e materiale lapideo nell'alveo e sulle sponde di corsi d'acqua di ogni genere, anche a carattere temporaneo, nonché all'interno di impluvi o fossi di sgrondo delle acque;
- c) il tracciato non può comportare l'attraversamento di corsi d'acqua di ogni genere anche a carattere temporaneo e non può essere realizzato a distanza inferiore a venti metri dalle relative sponde;
- d) le terre e i materiali di scavo possono essere utilizzati per gli eventuali riporti ma non possono essere scaricati lungo pendici o versanti, se non nello stretto limite necessario alla realizzazione delle scarpate di sostegno delle infrastrutture. In tal caso le scarpate sono conguagliate e stabilizzate e i materiali lapidei sono collocati in condizioni di sicura stabilità;
- e) non devono essere create condizioni di rischio di frane, smottamenti o di innesco di fenomeni erosivi;
- f) non devono prodursi ostacoli al regolare deflusso delle acque superficiali;
- g) le acque di sgrondo raccolte o intercettate dalle infrastrutture devono essere adeguatamente regimate senza causare ristagni o fenomeni erosivi.

3. L'ente forestale può prescrivere che al termine dell'utilizzo delle infrastrutture i luoghi siano riportati all'originale destinazione mediante:

- a) inerbimento delle superfici nude;
- b) copertura con strame organico, quale fogliame o cippato;
- c) ricostituzione dell'originario profilo del terreno;
- d) realizzazione di rinnovazione artificiale.

4. La realizzazione, senza l'ausilio di mezzi meccanici, di sentieri per il solo transito pedonale non è soggetta alla comunicazione di cui al comma 1, purché:

- a) il sentiero sia a fondo naturale, in terra battuta;
- b) la larghezza del sentiero non superi un metro e venti centimetri;
- c) la realizzazione del sentiero non comporti il taglio o l'estirpo di alberi o ceppaie;
- d) il sentiero non interessi siti Natura 2000 o riserve regionali.

Art. 84

(Altre norme di salvaguardia idrogeologica)

1. Sono vietati lo scarico e il deposito di terra, inerti e materiali lapidei nelle aree soggette a vincolo idrogeologico e nei boschi, fatti salvi:

- a) i casi previsti dagli articoli 36, 78, 79 e 83;
- b) gli interventi di trasformazione del bosco, autorizzati ai sensi della l.r. 31/2008 e dell'articolo 4, del d.lgs. 227/2001;
- c) gli interventi di trasformazione d'uso del suolo, autorizzati ai sensi della l.r. 31/2008 e del r.d. 3267/1923.

Art. 85

(Movimenti di terra per linee e condotte aeree o interrato)

1. Nei boschi e nelle zone soggette a vincolo idrogeologico, sono ammessi interventi di manutenzione di linee o condotte aeree o interrato. Tali interventi, che non possono comportare scavi di durata superiore a trenta giorni e volume superiore a dieci metri cubi, devono essere preventivamente segnalati all'ente forestale dal soggetto esecutore dei lavori o proprietario della linea o condotta e rispettare le seguenti modalità esecutive:

- a) gli scavi devono essere ricolmati appena possibile e comunque non oltre trenta giorni dalla loro apertura;
- b) al termine dei lavori le superfici nude devono essere rinverdite o ricoperte con uno strato di stame organico quale fogliame o cippato;
- c) tutti i lavori devono essere condotti evitando di innescare fenomeni erosivi e senza causare ristagni o alterare il regolare deflusso delle acque superficiali;
- d) eventuali terre di scavo eccedenti le necessità di ricolmatura non possono essere scaricate o depositate nelle aree vincolate o boscate, ma devono essere allontanate o reimpiegate in siti autorizzati.

Allegato A - Definizioni

- **Alneti:** formazioni arboree o arbustive di ontano (genere *Alnus*)
- **Andana:** accumulo di ramaglia e cimali in forma lineare.
- **Arbusteto:** soprassuolo costituito da arbusti, non rientrante nella classificazione di bosco.
- **Arbusto:** pianta caratterizzata dalla presenza di un fusto legnoso, che la differenzia dalle piante erbacee, dalle dimensioni ridotte rispetto ad un albero (a maturità, in condizioni ambientali ottimali, raggiungono un'altezza di almeno un metro e mezzo e non superano normalmente un'altezza di otto metri) e dal portamento normalmente policormico. Sono arbusti i biancospini, i cornioli, la fusaggine, i ginepri, le ginestre, il nocciolo, l'ontano verde, il pero corvino, il pino mugo arbustivo (var. *rostrata*), le rose selvatiche, i sambuchi, la sanguinella, i viburni ecc.. Non sono considerati arbusti i rovi (genere *Rubus*).
- **Capitozzatura:** taglio del fusto ad una altezza superiore a un metro e mezzo.
- **Castagneto da frutto:** soprassuolo costituito totalmente o in prevalenza (almeno il 90 per cento dei soggetti arborei adulti) da piante di castagno, perlopiù innestate, finalizzato alla produzione di frutto (castagne), come da d.g.r. 2024/2006; i castagneti da frutto sono considerati in attività quando il soprassuolo è soggetto a periodica manutenzione, in particolare mediante ripuliture periodiche del sottobosco e potature degli alberi.
- **Ceduazione semplice:** forma di taglio a raso per i cedui che utilizza (asporta) tutta la biomassa legnosa presente nel bosco ceduo.
- **Ceduazione semplice matricinata:** taglio che utilizza (asporta) tutta la biomassa legnosa presente nel bosco ceduo, ad eccezione di un numero limitato di fusti (da seme o polloni) con funzioni di sostituzione delle ceppaie morte, di produzione di seme, di altri assortimenti (da opera) o di mantenimento delle altre funzioni del bosco.
- **Ceduazione a sterzo:** taglio che utilizza (asporta) ad ogni intervento solo una quota parziale di polloni di ogni ceppaia del bosco ceduo.
- **Ceduo:** forma di governo del soprassuolo forestale in cui almeno il 60 per cento della massa legnosa arborea epigea è costituita da ceppaie e fusti singoli ottenuti tramite rinnovazione per via vegetativa (polloni).
- **Ceduo invecchiato:** bosco ceduo lasciato invecchiare per almeno quaranta anni senza alcun intervento colturale.
- **Ceduo sotto fustaia:** soprassuolo forestale costituito da una o più specie governate a fustaia e da una o più specie, differenti dalle precedenti, governate a ceduo. .
- **Cespuglieto:** soprassuolo costituito da arbusti, non rientrante nella classificazione di bosco.
- **Cespuglio:** pianta caratterizzata dalla presenza di un fusto legnoso, che la differenzia dalle piante erbacee, dalle dimensioni ridotte rispetto ad un albero e un arbusto (a maturità, in condizioni ambientali ottimali, non superano normalmente un'altezza di almeno un metro e mezzo) e dal portamento normalmente policormico. Sono cespugli i rovi.
- **Concentramento:** operazione iniziale dell'esbosco, consistente nella prima raccolta e riunione della legna o del legname dal letto di caduta ad un primo deposito, prima dell'esbosco.
- **Conversione:** cambiamento della forma di governo, da fustaia a ceduo o viceversa.
- **Controfuoco:** è una tecnica utilizzata nelle attività di spegnimento degli incendi boschivi che prevede di sottrarre combustibile all'avanzamento dell'incendio mediante un abbruciamento controllato ed in sicurezza di un'area ritenuta idonea al fine di rallentare l'avanzamento delle fiamme e, quindi, di permettere migliori azioni di contrasto.
- **Corileto:** formazione arbustiva costituita prevalentemente da nocciolo (*Corylus avellana* L.)
- **Diametro:** il diametro di tutte le piante si misura a un metro e trenta di altezza ("a petto d'uomo") e in conformità con le vigenti consuetudini in uso nella dendrometria e nella selvicoltura;
- **Diradamento:** riduzione del numero di alberi presenti in giovani popolamenti, sia in fustaia (spessina, perticaia) sia in ceduo, con criteri di selezione sociale e tipologie atti a favorire il concentramento della produzione legnosa in individui di qualità ed ad aumentare la stabilità fisica degli alberi e del soprassuolo nel suo complesso. I diradamenti si dividono in:

- a) diradamenti bassi: consistono nell'eliminare i soggetti peggiori principalmente del piano dominato, quelli danneggiati o in condizioni d'evidente deperimento;
 - b) diradamenti selettivi o alti: prevedono di scegliere i soggetti migliori e togliere quelli vicini che, prima del successivo intervento, presumibilmente entreranno in concorrenza con quelli scelti.
- **Ente forestale:** l'ente locale (provincia, comunità montana, ente gestore di parco o riserva regionale) competente in materia forestale ai sensi della l.r. 11/1998 e della l.r. 27/2004;
 - **Ente gestore del sito Natura 2000:** l'ente gestore del sito di interesse comunitario (normalmente provincia, comunità montana, ente gestore di parco o riserva regionale) individuato dalla Regione Lombardia con apposito provvedimento.
 - **Esbosco:** trasporto della legna o del legname abbattuti o concentrati fino al punto in cui può essere caricato da mezzi di trasporto ordinari.
 - **Fuoco prescritto:** è una tecnica di prevenzione che consiste nel far transitare in condizioni di sicurezza un fronte di fiamma, al fine di ridurre la biomassa bruciabile e quindi di modificare il modello di combustibile.
 - **Fustaia:** soprassuolo forestale in cui almeno il 70 per cento della massa legnosa arborea epigea è costituita da alberi originatisi da seme. In tale definizione sono esclusi i boschi di neoformazione di qualunque natura e composizione, i cespuglieti, gli arbusteti e le pinete di pino mugo arbustivo (var. rostrata).
 - **Governo:** origine della rinnovazione del bosco; questa può essere di tipo vegetativo, da seme, o mista tra le due precedenti.
 - **Governo misto:** popolamento arboreo costituito da individui in parte di origine da seme ed in parte di origine agamica. Né la percentuale di massa legnosa della componente a ceduo, né quella della fustaia superano i valori indicati nella definizione “ceduo” e “fustaia”.
 - **Matricina:** nell'ambito del ceduo, albero della stessa specie costituente il ceduo, nato da seme o pollone rilasciato al taglio di ceduazione, avente lo scopo di disseminazione e di sostituzione delle ceppaie morte e tagliato dopo due/tre turni di ceduazione. La matricina deve avere almeno l'età pari al turno minimo del ceduo.
 - **Novelletto:** soprassuolo con giovani piante, anche non in contatto tra loro, in concorrenza con lo strato erbaceo ed arbustivo; fino ad un'altezza indicativa di circa due metri; la mortalità è elevata per selezione naturale.
 - **Periodo di curazione:** nell'ambito del taglio saltuario della fustaia è il periodo che intercorre tra un taglio di utilizzazione e quello successivo.
 - **Periodo di rinnovazione:** nell'ambito dei tagli successivi della fustaia è il periodo che intercorre tra il taglio di sementazione ed il taglio di sgombero.
 - **Perticaia:** soprassuolo con giovani piante caratterizzate da forti incrementi longitudinali e diametrici, fino ad una altezza indicativa del piano dominante di quindici/venti metri e ad un diametro medio fino a diciassette centimetri e mezzo (passaggio alla fustaia).
 - **Pollone:** fusto che si origina da gemme situate presso la base o le radici di una pianta di latifoglie tagliate o che hanno subito una lesione o in sofferenza.
 - **Popolamento puro:** popolamento in cui almeno il 90 per cento della massa legnosa epigea appartiene ad un'unica specie.
 - **Potatura:** taglio dei rami o del cimale di un albero.
 - **Potatura di formazione:** potatura che obbliga l'albero a mantenere un unico fusto diritto fino all'altezza desiderata.
 - **Potatura di allevamento (o spalcatura):** potatura che elimina i rami laterali nella parte basale del fusto fino all'altezza desiderata.
 - **Provvigione:** la massa di materiale legnoso costituita dal volume totale epigeo (cioè escluse le radici) degli alberi in piedi in un bosco.
 - **Ricostituzione boschiva:** ricostituzione del soprassuolo forestale danneggiato da eventi naturali (valanghe, trombe d'aria, ecc.) oppure da incendi.

- **Rimboschimento e imboschimento:** costituzione di un soprassuolo forestale su terreni non boscati nei quali il bosco è andato distrutto in epoca recente (rimboschimento), oppure in epoca remota con cambio dell'uso del suolo (imboschimento).
- **Rinnovazione artificiale:** ricostituzione del soprassuolo forestale in seguito all'utilizzazione, realizzata attraverso la piantagione di materiale di riproduzione (piantine o talee) allevate in vivaio.
- **Rinnovazione naturale:** processo spontaneo di ricostituzione del soprassuolo forestale attraverso lo sviluppo di alberi nati da seme (fustaia) oppure sviluppatasi per via vegetativa (ceduo).
- **Ripresa particellare:** quantità di legname, espressa in volume, in massa o in corrispondente superficie boscata, che può essere tagliata in un singolo lotto in cui è suddiviso il piano di assestamento nel periodo di validità dello stesso.
- **Ripristino del bosco:** ricostituzione del soprassuolo forestale a seguito di disboscamento non autorizzato mediante la piantagione di specie forestali ed arbustive.
- **Ripuliture:** eliminazione della componente non arborea del bosco per ridurre la competizione con il soprassuolo forestale. Con il termine ripuliture si intende l'eliminazione dello strato erbaceo, arbustivo o lianoso della necromassa legnosa, da non confondersi con sfolli, diradamenti a carico della componente arborea viva.
- **Riserva:** nell'ambito del ceduo, della fustaia e del ceduo sotto fustaia, albero nato da seme di specie diversa da quella costituente il popolamento principale del bosco. La riserva deve avere almeno l'età pari al turno minimo del ceduo.
- **Sfollo:** selezione massale del numero di individui presenti in giovani popolamenti sia ad alto fusto (novelletto, spessina), sia di ceduo nelle fasi giovanili nelle quali non è ancora evidente una suddivisione degli alberi in classi sociali.
- **Spessina:** soprassuolo con giovani piante le cui chiome si toccano, spesso formando strati densi e compatti; di norma non è possibile distinguere la singola pianta, ma solo i cimali; fino ad una altezza indicativa di dieci metri e con diametri maggiori intorno a dieci centimetri.
- **Stadi evolutivi della fustaia coetanea o coetaneiforme:** novelletto, spessina, perticaia, fustaia adulta, fustaia matura.
- **Struttura:** Rappresenta il modo di presentarsi del bosco e di stratificarsi nello spazio aereo. Tre sono i tipi principali di struttura:
 - a) **monoplana:** soprassuolo in cui le chiome degli alberi si concentrano in un solo piano. È tipica delle faggete, delle peccete di media quota e, in generale, dei boschi puri.
 - b) **biplana:** si ha la presenza di due stadi arborei, ben diversificati, costituiti da specie diverse. È tipico delle formazioni forestali nelle quali si verifica un'alternanza delle specie (fustaie di abete rosso su soli acidi in alternanza o mescolanza con abete bianco e faggio).
 - c) **multiplana:** le chiome degli alberi si distribuiscono in più piani ad altezze diverse. È una struttura abbastanza frequente nei boschi misti montani (fustaie miste di abete rosso ed abete bianco, con o senza faggio) o in quelli d'alta montagna (peccete subalpine), dove si trovano vicini tra loro alberi di dimensione diversa (piante grosse, medie e piccole).
- **Taglio di avviamento all'alto fusto:** consiste nel diradamento dei polloni di un ceduo, con eventuale asportazione totale o parziale delle matricine, allo scopo di accelerare lo sviluppo dei migliori soggetti ed ottenere un popolamento simile alla fustaia da seme, anche se di origine agamica ("falsa fustaia").
- **Taglio di preparazione:** taglio di fusti di un soprassuolo prossimo ai tagli di maturità allo scopo di aprire la copertura, di consentire migliore sviluppo alle piante portasemi e di preparare il terreno e la lettiera al ricevimento del seme.
- **Taglio di sementazione:** il primo dei tagli di rinnovazione nel trattamento a tagli successivi a carico dei popolamenti coetanei, allo scopo di assicurare l'apertura permanente della copertura, secondo modalità legate alle caratteristiche delle singole specie, per consentire il pronto insediamento della rinnovazione naturale.

- **Taglio di sgombero:** l'ultimo dei tagli di rinnovazione a carico dei popolamenti coetanei, che elimina le piante del vecchio ciclo quando la rinnovazione risulta assicurata.
- **Taglio raso:** taglio del bosco che asporta tutta la biomassa legnosa presente nel soprassuolo su una superficie superiore a mille metri quadri. Tale forma di trattamento deve essere utilizzata esclusivamente ai fini della rinnovazione del bosco in soprassuoli cedui (ceduo “semplice”) o in fustaie costituite da specie eliofile ed in condizioni di giacitura e substrato tali da evitare rischi di dissesto idrogeologico. La rinnovazione può essere naturale o, nei soli casi previsti dal piano di assestamento, artificiale.
- **Taglio saltuario o taglio a scelta:** taglio del bosco che utilizza (asporta) solo una percentuale della massa legnosa presente, la cui entità in condizioni ottimali e di raggiunta stabilità può essere pari all’incremento avuto dall’ultimo intervento, in modo che il terreno non rimanga mai scoperto; questo intervento non consiste in realtà solo in un taglio di rinnovazione ma anche, contemporaneamente, in uno di allevamento. La rinnovazione è naturale e continua.
- **Tagli successivi:** sistema di tagli del bosco che utilizza (asporta) la massa legnosa matura presente in modo graduale con una sequenza di due/cinque interventi (sementazione, secondari, sgombero) in un periodo compreso tra cinque e venticinque anni; la rinnovazione è di norma naturale.
- **Tipo forestale:** unità astratta di riferimento (Pignatti, 1955); unità omogenea di riferimento floristico – ecologico – selvicolturale su cui si basa la pianificazione forestale.
- **Turno:** in una fustaia coetaneiforme o nel ceduo semplice e ceduo matricinato è il periodo che intercorre tra una utilizzazione boschiva e quella successiva.
- **Utilizzazione forestale:** taglio colturale e razionale di maturità del bosco sia in occasione di tagli finali o di rinnovazione, sia di sfolli o diradamenti. È costituito da cinque fasi: abbattimento, prima lavorazione, concentrazione, esbosco e riordino dell’area tagliata.

Allegato B - Specie esotiche a carattere infestante

La presente tabella riporta le “specie esotiche a carattere infestante, dannose per la conservazione della biodiversità” individuate dal r.r. 5 del 20 luglio 2007.

Nome italiano	Nome scientifico	habitus
Acero bianco americano	<i>Acer negundo</i> L.	albero
Ailanto o albero del paradiso	<i>Ailanthus glandulosa</i> Desf. = <i>Ailanthus altissima</i> Mill.	albero
Ciliegio tardivo o ciliegio nero americano	<i>Prunus serotina</i> Ehrh	albero

Allegato C - Specie utilizzabili nelle attività selvicolturali

Specie autoctone utilizzabili in imboscamenti, rimboscamenti e in altre attività selvicolturali.

Per le specie utilizzabili nelle sistemazioni idraulico forestali con tecniche di ingegneria naturalistica, si fa riferimento alle specifiche deliberazioni della Giunta regionale.

Nome italiano	Nome scientifico	habitus
Acero campestre, Oppio	<i>Acer campestre</i> l.	albero
Acero riccio	<i>Acer platanoides</i> l.	albero
Acero di monte	<i>Acer pseudoplatanus</i> l.	albero
Ontano nero	<i>Alnus glutinosa</i> (l.) Gaertner	albero
Carpino bianco	<i>Carpinus betulus</i> l.	albero
Bagolaro	<i>Celtis australis</i> l.	albero
Frassino maggiore	<i>Fraxinus excelsior</i> l.	albero
Orniello	<i>Fraxinus ornus</i> l.	albero
Frassino meridionale	<i>Fraxinus oxycarpa</i> Bieb.	albero
Noce comune	<i>Juglans regia</i> l.	albero
Carpino nero	<i>Ostrya carpinifolia</i> Scop.	albero
Pino silvestre	<i>Pinus sylvestris</i> l.	albero
Platano orientale	<i>Platanus orientalis</i> l.	albero
Pioppo bianco, Gattice	<i>Populus alba</i> l.	albero
Pioppo gatterino	<i>Populus canescens</i> (Aiton) Sm.	albero
Pioppo nero	<i>Populus nigra</i> l.	albero
Pioppo tremolo	<i>Populus tremula</i> l.	albero
Ciliegio selvatico	<i>Prunus avium</i> l.	albero
Ciliegio a grappoli, Pado	<i>Prunus padus</i> l.	albero
Cerro	<i>Quercus cerris</i> l.	albero
Leccio	<i>Quercus ilex</i> l.	albero
Rovere	<i>Quercus petraea</i> (Mattuschka) Liebl.	albero
Roverella	<i>Quercus pubescens</i> Willd.	albero
Farnia	<i>Quercus robur</i> l.	albero
Salice bianco	<i>Salix alba</i> l.	albero
Sorbo domestico	<i>Sorbus domestica</i> l.	albero
Ciavardello	<i>Sorbus torminalis</i> (l.) Crantz	albero
Tasso	<i>Taxus baccata</i> l.	albero
Tiglio selvatico	<i>Tilia cordata</i> Miller	albero
Tiglio nostrano	<i>Tilia platyphyllos</i> Scop.	albero
Olmo campestre	<i>Ulmus minor</i> Miller	albero
Pero corvino	<i>Amelanchier ovalis</i> Medicus	arbusto
Crespino	<i>Berberis vulgaris</i> l.	arbusto
Corniolo	<i>Cornus mas</i> l.	arbusto
Sanguinella	<i>Cornus sanguinea</i> l.	arbusto
Nocciolo, Avellano	<i>Corylus avellana</i> l.	arbusto
Biancospino selvatico	<i>Crataegus monogyna</i> Jacq.	arbusto
Fusaggine, Berretta da prete	<i>Euonymus europaeus</i> l.	arbusto

Nome italiano	Nome scientifico	habitus
Frangola	Frangula alnus Miller	arbusto
Agrifoglio	Ilex aquifolium l.	arbusto
Ginepro comune	Juniperus communis l.	arbusto
Ligustro	Ligustrum vulgare l.	arbusto
Melo selvatico	Malus sylvestris Miller	arbusto
Prugnolo	Prunus spinosa l.	arbusto
Alaterno	Rhamnus alaternus l.	arbusto
Spinocervino	Rhamnus catharticus l.	arbusto
Rosa canina	Rosa canina l. sensu Bouleng.	arbusto
Rosa gallica	Rosa gallica l.	arbusto
Rosa alpina	Rosa pendulina l.	arbusto
Salicone	Salix caprea l.	arbusto
Salice grigio	Salix cinerea l.	arbusto
Salice ripaiolo, S. lanoso	Salix eleagnos Scop.	arbusto
Salice fragile	Salix fragilis l.	arbusto
Salice rosso	Salix purpurea l.	arbusto
Salice da ceste	Salix triandra l.	arbusto
Salice da vimini, vinco	Salix viminalis l.	arbusto
Sambuco nero	Sambucus nigra l.	arbusto
Ginestra dei carbonai	Sarothamnus scoparius, Cytisus s. (l.)	arbusto
Ginestra odorosa	Spartium junceum l.	arbusto
Lantana	Viburnum lantana l.	arbusto
Pallon di maggio	Viburnum opulus l.	arbusto

**MANUALE PER IL PROCEDIMENTO
DI AUTORIZZAZIONE ALLA
TRASFORMAZIONE DI SUPERFICI
BOScate**

SOMMARIO

1. Definizione di trasformazione	49
1.1 Raccordo con la pianificazione paesistica	49
2. Criteri e limiti per il rilascio delle autorizzazioni.....	49
3. Procedure per il rilascio delle autorizzazioni	50
3.1 La competenza territoriale	50
3.2 Documentazione da presentare	50
3.3 Albo delle opportunità di compensazione	51
3.4 Istruttoria, rilascio o diniego dell'autorizzazione	52
3.4.1 <i>Casi particolari per le trasformazioni di competenza delle Riserve regionali.....</i>	<i>53</i>
3.4.2 <i>Casi particolari per le trasformazioni di competenza della Provincia</i>	<i>53</i>
3.5 Competenze professionali	54
3.6 Trasformazione di boschi d'alto fusto in assenza di PIF	54
4. Interventi compensativi in generale	54
4.1 Estensione dell'area boscata soggetta a trasformazione oltre la quale sussiste l'obbligo della compensazione	54
4.2 Coefficienti di boscosità e tipologie di interventi compensativi	54
4.3 Ubicazione degli interventi compensativi	55
4.4 Materiali vegetali	55
4.5 Disposizioni particolari per rimboschimenti ed imboschimenti	56
4.6 Trasformazioni senza obbligo o con obblighi di compensazione di minima entità	56
4.6.1 <i>Interventi di sistemazione del dissesto idrogeologico</i>	<i>56</i>
4.6.2 <i>Interventi di conservazione o di miglioramento della biodiversità o del paesaggio.....</i>	<i>56</i>
4.6.3 <i>Interventi di viabilità agro-silvo-pastorale od altri interventi di miglioramento forestale previsti nel Piano o in piani di assestamento forestale vigenti</i>	<i>57</i>
4.7 Casi particolari di trasformazione	57
4.7.1 <i>Sentieri, piste forestali e ciclabili</i>	<i>58</i>
4.8 Trasformazioni temporanee del bosco	58
4.9 Soprassuoli residuali	59
5. I costi degli interventi compensativi	59
5.1 I rapporti di compensazione	59
5.2 La determinazione dei costi	60
5.2.1 <i>Il costo del soprassuolo</i>	<i>60</i>
5.2.2 <i>Il costo del suolo.....</i>	<i>60</i>

5.3 Disposizioni particolari per le piste ciclabili	60
5.4 Disposizioni particolari per le trasformazione con obblighi di compensazione di minima entità	61
5.5 La monetizzazione dell'intervento compensativo	61
5.6 Le cauzioni	62
6. La trasformazione delle superfici boscate.....	62
6.1 Aree trasformabili	62
6.1.1 Limiti per le trasformazioni ordinarie a delimitazione esatta.....	62
6.1.2 Limiti per le trasformazioni ordinarie a delimitazione areale.....	63
7 Esecuzione, accertamento e manutenzione degli interventi compensativi.....	63
7.1 Esecuzione degli interventi compensativi e varianti	63
7.2 L'accertamento tecnico dell'avvenuta esecuzione degli interventi compensativi	63
7.3 Piani colturali e di manutenzione degli interventi compensativi	63
8 Norme transitorie e finali	63
8.1 Entrata in vigore e procedimenti in corso	63
8.2 Monitoraggio	64
8.3 Adeguamenti dei costi	64
Appendice n. 1 – esempi applicativi.....	65
Appendice n. 2 – monitoraggio delle autorizzazioni rilasciate.....	67
Appendice n. 3 – monitoraggio degli interventi compensativi realizzati	68

1. Definizione di trasformazione

Per trasformazione di bosco (o disboscamento) si intende, ai sensi dell'art. 43, comma 1, della l.r. 31/2008, ogni intervento artificiale che comporti l'eliminazione della vegetazione esistente oppure l'asportazione o la modifica del suolo forestale, finalizzato ad una utilizzazione diversa da quella forestale.

Come già indicato in d.g.r. VIII/675 del 21 settembre 2005, la trasformazione del bosco non indica il taglio del soprassuolo, bensì una destinazione diversa da quella forestale dell'area soggetta ad intervento. Per questo motivo la superficie oggetto di trasformazione può essere costituita, ad esempio, da una radura posta all'interno del bosco e che, ai sensi della normativa forestale, sia classificata come superficie a bosco. Conseguentemente dovrà intendersi che viene realizzata una trasformazione del bosco anche laddove non si abbia alcun taglio di soggetti arborei come, ad esempio, nel caso di realizzazione di un edificio in una radura del bosco o se una porzione dello stesso venisse destinata a giardino.

Non vengono considerati trasformazione del bosco gli interventi colturali condotti in osservanza delle norme forestali (r.r. 5/2007).

1.1 Raccordo con la pianificazione paesistica

L'autorizzazione alla trasformazione di bosco di cui all'art. 43 della l.r. 31/2008 può essere concessa solo successivamente al rilascio, da parte della Provincia, dell'autorizzazione paesaggistica di cui agli artt. 146 e 159 del d.lgs. 42/2004 e s.m.i. e all'art. 80 della l.r. 12/2005. Non è possibile rilasciare autorizzazioni alla trasformazione del bosco in caso di diniego della autorizzazione paesistica. Tuttavia, gli interventi compensativi disposti dall'art. 4 della l.r. 27/2004, dalla d.g.r. VIII/675 del 21 settembre 2005 e dal presente Piano assolvono anche agli obblighi previsti dall'art. 4 del d.lgs. 227/2001.

2. Criteri e limiti per il rilascio delle autorizzazioni

Deve considerarsi in generale che, ai sensi del d.lgs. 227/2001, la trasformazione del bosco sia vietata, fatte salve le autorizzazioni da rilasciarsi compatibilmente con la conservazione della biodiversità, con la stabilità dei terreni, con il regime delle acque, con la difesa dalle valanghe e dalla caduta dei massi, con la tutela del paesaggio, con l'azione frangivento e di igiene ambientale locale.

Le valutazioni di ordine selvicolturale, idrogeologico, paesaggistico, naturalistico ed ambientale finalizzate al rilascio dell'autorizzazione alla trasformazione del bosco sono analizzate nel Piano di Indirizzo Forestale.

Qualora l'area oggetto di trasformazione ricada in zone soggette a particolare tutela da parte della normativa comunitaria (ZPS, pSIC, SIC, ecc.), gli interventi sono soggetti a valutazione di incidenza. Si sottolinea altresì che la procedura di autorizzazione obbliga alla valutazione di possibili alternative.

Nel caso di trasformazioni di bosco, vanno osservati i seguenti criteri:

- conservazione della biodiversità: con la trasformazione del bosco non si devono distruggere gli habitat ritenuti essenziali per la conservazione di specie animali e vegetali in pericolo di estinzione o comunque vulnerabili a livello regionale: a tal fine si rimanda al rispetto delle norme di tutela delle aree protette e dei siti con particolare regime di tutela previsto dalla normativa dell'Unione Europea (Zone a Protezione Speciale, Siti di Interesse Comunitario ecc.).
- **stabilità dei terreni, regime delle acque, difesa dalle valanghe e dalla caduta dei massi: l'autorizzazione alla trasformazione deve essere raccordata e coerente con le autorizzazioni rilasciate ai sensi del r.d. 3267/1923 e dell'art. 44 della l.r. 31/2008. Non**

sono trasformabili i boschi soggetti al “vincolo per altri scopi” di cui all’art. 17 del r.d. 3267/1923.

- tutela del paesaggio: l’autorizzazione alla trasformazione deve essere coerente con le prescrizioni e le proposte dei piani paesistici di cui all’art. 143 del d.lgs. 42/2004 e dell’autorizzazione paesaggistica di cui agli articoli 146 e 159 del d.lgs. 42/2004 e della l.r. 12/2005.
- azione frangivento e di igiene ambientale locale: Non sono trasformabili i boschi soggetti al “vincolo per altri scopi” di cui all’art. 17 del r.d. 3267/1923.

3. Procedure per il rilascio delle autorizzazioni

3.1 La competenza territoriale

La richiesta di autorizzazione deve essere presentata alla Provincia per i terreni che sono ubicati al di fuori delle aree protette, intendendo con queste i Parchi e le Riserve regionali (ove, ricorrendo il caso, la richiesta va presentata all’Ente gestore).

Nel territorio mantovano sono presenti 2 Parchi regionali:

- **Parco Regionale del Mincio**
- **Parco Regionale dell’Oglio Sud**

e 10 Riserve Naturali regionali, di cui 5 ricadenti all’interno del territorio dei parchi:

- **Bosco Fontana**
- **Le Bine**
- **Torbiere di Marcaria**
- **Vallazza**
- **Valli del Mincio**

e 5 ricadenti nel resto del territorio:

- **Complesso morenico di Castellarò Lagusello**
- **Garzaia di Pomponesco**
- **Isola Boschina**
- **Isola Boscone**
- **Palude di Ostiglia**

Nel caso di richieste di trasformazione di boschi di alto fusto in assenza di PIF (art. 43, comma 4, l.r. 31/2008), la cui autorizzazione è rilasciata dalla Provincia, l’istanza deve essere presentata all’ente competente che provvederà ad inoltrare la documentazione alla Provincia sulla base di quanto indicato al successivo paragrafo 3.6.

3.2 Documentazione da presentare

La trasformazione di una superficie boscata necessita di due autorizzazioni: un’autorizzazione paesistica, rilasciata ai sensi dell’art. 149 del d.lgs. 42/2004 ed un’autorizzazione forestale.

L’istanza va presentata in quattro/cinque copie, di cui una originale in bollo¹, e deve contenere la seguente documentazione allegata:

¹Alla data di approvazione del presente Piano la marca da bollo è del valore di € 14,62

1) autocertificazione del richiedente (redatta secondo quanto previsto dal d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000, artt. 46 e 47), relativa a:

- titolo di possesso dei terreni per i quali si chiede la trasformazione (non necessario in caso di lavori pubblici);
- scopo per il quale viene richiesta la trasformazione;

2) assenso del proprietario, qualora non coincida col richiedente, ad eseguire il disboscamento (non necessario in caso di lavori pubblici);

3) corografia su Carta Tecnica Regionale in scala 1:10.000, riportante l'area per la quale si chiede la trasformazione;

4) planimetrica catastale con indicazione precisa delle particelle e delle superfici interessate dall'intervento, prodotta – se tecnicamente possibile - in un'unica tavola;

5) dichiarazione di conformità allo strumento urbanistico vigente;

6) descrizioni sintetica del bosco da trasformare e valutazione di possibili alternative di minore impatto ambientale;

7) in caso di obbligo di interventi compensativi, il “progetto di compensazione proposta”, ossia un progetto esecutivo redatto da un tecnico abilitato, proponente gli interventi compensativi e costituito da:

- relazione tecnica dettagliata degli interventi compensativi proposti;
- corografia su Carta Tecnica Regionale in scala 1:10.000, riportante l'area oggetto degli interventi compensativi proposti;
- computo metrico estimativo degli interventi compensativi proposti, in caso di trasformazione in aree con elevato coefficiente di boscosità;
- computo metrico² degli interventi compensativi proposti, in caso di trasformazione in aree con insufficiente coefficiente di boscosità;
- piano di manutenzione dei rimboschimenti/imboschimenti.

8) assenso del proprietario e del conduttore dei terreni oggetto di interventi compensativi all'esecuzione degli interventi compensativi e, in caso di inadempimento parziale o totale nell'esecuzione degli stessi, all'intervento sostitutivo dell'ente pubblico;

9) eventuali altre autorizzazioni già rilasciate.

Il computo metrico estimativo deve essere redatto in conformità ai prezzari regionali, ove esistenti. In assenza, per le attività selvicolturali possono costituire validi riferimenti analoghi prezzari approvati dalle Regioni limitrofe alla Lombardia, eventualmente adattati alla realtà locale a cura degli enti competenti in materia forestale.

La documentazione di cui ai precedenti punti 7) e 8) non è necessaria qualora si proceda alla “monetizzazione” degli interventi compensativi oppure quando questi ultimi non sono dovuti.

L'ente competente può richiedere documentazione integrativa rispetto a quella elencata nel presente paragrafo oppure, in caso di interventi semplici e di scarso impatto ambientale, esonerare il richiedente dalla presentazione di documentazione che ritiene superflua.

3.3 Albo delle opportunità di compensazione

Spesso il richiedente si può trovare in difficoltà a recuperare aree in cui realizzare gli interventi compensativi e può essere indotto a proporre interventi di scarsa utilità.

² Il computo metrico in questo caso non definisce i costi, ma solo le quantità, in quanto si è obbligati a realizzare una superficie a bosco pari ad n volte quella trasformata, oppure monetizzare in base a precisi valori.

Parallelamente, vi sono soggetti che trovano difficoltà ad accedere ai finanziamenti per le misure forestali, le sistemazioni idraulico forestali e l'imboschimento.

Pertanto, tali soggetti possono presentare alla Provincia delle proposte relative a possibili interventi di compensazione rientranti fra quelli ammessi ai sensi della presente deliberazione. Tale proposta deve comprendere una descrizione sintetica delle opere previste, la loro finalità, la loro ubicazione e un preventivo di massima ("stime di fattibilità") dei costi da sostenere.

La Provincia, se ritiene la proposta coerente con i contenuti della presente deliberazione, la inserisce in un apposito elenco a disposizione dei possibili richiedenti la trasformazione del bosco, che prende il nome di "Albo delle opportunità di compensazione"; questi ultimi possono richiedere alla Provincia di sviluppare il progetto di compensazione su una o più proposte contenute nell'Albo.

Inoltre, i progetti inseriti nell'albo in parola possono essere finanziati dagli Enti forestali coi proventi delle monetizzazioni compatibilmente con le norme vigenti per le erogazioni di aiuti e contributi al settore forestale e ambientale. In questo caso l'ente forestale stabilisce autonomamente come individuare le proposte da finanziare in via prioritaria.

3.4 Istruttoria, rilascio o diniego dell'autorizzazione

L'ente competente effettua un'istruttoria tecnico amministrativa al fine di valutare, sotto il profilo di legittimità e di merito:

- la compatibilità della richiesta di trasformazione con le esigenze di conservazione della biodiversità e di difesa della stabilità dei terreni, del regime delle acque, di difesa dalle valanghe e dalla caduta dei massi, di tutela del paesaggio, dell'azione frangivento e di igiene ambientale locale;
- la possibilità di soluzioni tecniche alternative;
- la validità, l'opportunità e la congruità, sia tecniche che economiche, degli interventi di compensazione proposti dal richiedente.

Tale valutazione avviene sulla base della "relazione tecnico forestale semplificata" o della "relazione tecnico forestale".

Il rilascio dell'autorizzazione di trasformazione del bosco può avvenire solo contestualmente (o successivamente) all'approvazione del "progetto di compensazione proposta", la cui realizzazione deve costituire prescrizione obbligatoria allegata all'autorizzazione.

L'ente competente può richiedere integrazioni e modifiche, anche sostanziali, al "progetto di compensazione proposta". La richiesta di integrazioni e modifiche sospende il decorso dei termini per il procedimento.

L'autorizzazione alla trasformazione non è soggetta a silenzio assenso ed è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi.

L'autorizzazione esonera il richiedente dalla presentazione della denuncia di taglio bosco di cui all'art. 50, c. 7, della l.r. 31/2008.

L'autorizzazione deve essere rilasciata entro 45 giorni dalla presentazione dell'istanza in caso sia già stata rilasciata l'autorizzazione paesaggistica; in caso contrario i 45 giorni decorrono dalla data di ricevimento della autorizzazione paesaggistica.

L'autorizzazione alla trasformazione del bosco definisce, fra l'altro:

- le superfici a bosco che possono essere trasformate;
- gli interventi compensativi da realizzare, con relative modalità tecniche e definizione dei costi, se del caso;
- i termini entro i quali iniziare e completare gli interventi compensativi prescritti;
- modalità per il deposito delle cauzioni e/o il versamento delle "monetizzazioni".

Per il territorio normato dai Piani di Indirizzo Forestale, il rilascio o il diniego dell'autorizzazione alla trasformazione del bosco devono essere precedute da una “**relazione tecnico forestale semplificata**” obbligatoriamente redatta da un dottore forestale o dottore agronomo. In tale relazione si esprime un parere:

- sulla compatibilità della trasformazione richiesta con le previsioni e le prescrizioni del Piano di Indirizzo Forestale;
- sulla possibilità e opportunità di effettuare la trasformazione su altri boschi di minor valore che il PIF classifica come trasformabili;
- sulla compatibilità degli interventi di compensazione proposti dal richiedente con le previsioni e le prescrizioni del PIF;
- sulla congruità economica degli interventi di compensazione proposti dal richiedente.

Qualora la trasformazione ricada in un'area per la quale non sia ancora stato approvato un Piano di Indirizzo Forestale (es. all'interno dei Parchi Regionali alla data di approvazione del presente Piano), il rilascio o il diniego dell'autorizzazione alla trasformazione del bosco devono essere preceduti da una “**relazione tecnico forestale**” obbligatoriamente redatta da un dottore forestale o dottore agronomo. In tale relazione si esprime un parere:

- sulla compatibilità della trasformazione richiesta con la conservazione della biodiversità, con la stabilità dei terreni, con il regime delle acque, con la difesa dalle valanghe e dalla caduta dei massi, con la tutela del paesaggio, con l'azione frangivento e di igiene ambientale locale;
- sulla possibilità e opportunità di effettuare la trasformazione su altri boschi di minor valore selvicolturale e biologico e con minor rischio idrogeologico;
- sulla validità, opportunità e congruità, sia tecniche che economiche, degli interventi di compensazione proposti dal richiedente.

La relazione è redatta dal Settore Agricoltura e Attività Produttive della Provincia.

3.4.1 Casi particolari per le trasformazioni di competenza delle Riserve regionali

Se il bosco da trasformare è ubicato nel territorio di una Riserva regionale, l'istanza di autorizzazione con i relativi allegati, deve essere presentata all'ente in cui si trova il bosco in cinque copie (di cui una originale in bollo).

La Riserva regionale, prima di pronunciarsi sulla domanda di trasformazione del bosco, dovrà chiedere alla Provincia il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, allegando tra copie dell'istanza del richiedente con i relativi allegati.

Se la Provincia non rilascia l'autorizzazione paesaggistica, la Riserva regionale non può rilasciare l'autorizzazione alla trasformazione del bosco di propria competenza e procede all'archiviazione della relativa pratica, dandone immediata comunicazione al richiedente.

3.4.2 Casi particolari per le trasformazioni di competenza della Provincia

Se il bosco da trasformare è ubicato nel territorio di competenza della Provincia, la richiesta con relativi allegati, in quattro copie (di cui una originale in bollo), deve essere presentata soltanto a tale ente.

La Provincia adotta procedure amministrative comuni e rilascia un unico provvedimento amministrativo valido sia per l'autorizzazione paesaggistica che per l'autorizzazione alla trasformazione del bosco.

I provvedimenti in parola devono essere emessi entro 90 giorni dalla presentazione dell'istanza.

3.5 Competenze professionali

La progettazione, la direzione lavori, l'accertamento tecnico e il collaudo di tutti gli interventi di imboscamento o rimboscamento compensativo e di attività selvicolturali dovranno essere obbligatoriamente svolte da dottori forestali oppure da dottori agronomi³. Sono fatti salvi gli interventi ad esclusivo carico della viabilità agro-silvo-pastorale o ad esclusivo carico di sistemazioni idrauliche attraverso manufatti (es. briglie realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica), che possono essere progettati, diretti, collaudati o accertati anche da altri professionisti competenti ai sensi di Legge e abilitati all'esercizio professionale.

3.6 Trasformazione di boschi d'alto fusto in assenza di PIF

La d.g.r. VIII/675 del 21 settembre 2005 stabilisce che, sulla base dell'art. 43 comma 4, della l.r. 31/2008, così come modificato dalla l.r. 3/2006, qualora i piani di indirizzo forestale manchino o siano scaduti è vietata la trasformazione di boschi di alto fusto, salvo autorizzazione della Provincia, dopo aver valutato le possibili alternative, esclusivamente per:

- a) opere di pubblica utilità;
- b) viabilità agro-silvo-pastorale;
- c) allacciamenti tecnologici e viari agli edifici esistenti;
- d) ampliamenti o costruzione di pertinenze di edifici esistenti.

Si precisa che, ai fini della trasformazione del bosco, non sono considerati alto fusti gli arbusteti.

L'istanza di autorizzazione, in quattro copie (di cui una originale in bollo) con relativi allegati, deve essere presentata all'ente gestore di parco o riserva regionale competente che, entro 30 giorni, trasmetteranno alla Provincia l'originale più due copie dell'istanza con relativo progetto accompagnante con un parere in merito alla trasformazione del bosco ed agli interventi compensativi proposti.

Se la Provincia rilascia l'autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'art. 80 della l.r. 12/2005, gli uffici provinciali competenti effettuano l'istruttoria per il rilascio o il diniego della autorizzazione alla trasformazione di bosco.

L'ente gestore di parco o della riserva regionale, nel cui territorio si trova il bosco da trasformare è competente per l'accertamento tecnico degli interventi compensativi, per l'esecuzione diretta degli interventi sostitutivi in caso di mancata, incompleta o imperfetta esecuzione da parte del richiedente e per l'introito delle cauzioni e delle "monetizzazioni", con conseguente esecuzione degli interventi sostitutivi.

4. Interventi compensativi in generale

4.1 Estensione dell'area boscata soggetta a trasformazione oltre la quale sussiste l'obbligo della compensazione

L'estensione dell'area boscata soggetta a trasformazione del bosco, oltre la quale vale l'obbligo della compensazione, è pari a 100 (cento) m².

4.2 Coefficienti di boscosità e tipologie di interventi compensativi

³ In base alla normativa che regola le attività professionali, le competenze in materia di boschi e foreste sono di competenza esclusiva dei dottori forestali e dei dottori agronomi.

I coefficienti di boscosità per la Provincia di Mantova stabiliti con d.g.r. VIII/2024/2006 evidenziano che tutto il territorio provinciale presenta un valore insufficiente, con la conseguenza che gli interventi compensativi a carico dei richiedenti saranno destinati a realizzare rimboschimenti ed imboschimenti con specie autoctone, preferibilmente di provenienza locale, su superfici non boscate di estensione pari a quella definita dal rapporto di compensazione, da sottoporre a regolare manutenzione fino all'affermazione.

La filosofia alla base della compensazione consiste nel realizzare interventi di miglioramento del patrimonio forestale a seguito della scomparsa di un bosco. Pertanto, le opere di mitigazione o di rinverdimento connesse alla realizzazione a regola d'arte delle opere per le quali si è richiesta la trasformazione non possono essere considerati interventi compensativi. Ad esempio, non possono rientrare fra gli interventi compensativi:

- le opere di sistemazione delle acque o delle terre legate alla realizzazione di viabilità, di sistemazioni idrauliche e di opere edilizie di qualsiasi tipo;
- il rinverdimento di scarpate, cave, discariche, eccetera.

4.3 Ubicazione degli interventi compensativi

Ai sensi del d.lgs. 227/2001, le aree in cui devono essere eseguiti gli interventi compensativi devono trovarsi:

- obbligatoriamente all'interno del medesimo bacino idrografico nel quale è stata autorizzata la trasformazione del bosco, in caso di rimboschimenti e imboschimenti;
- preferibilmente nel medesimo bacino idrografico nel quale è stata autorizzata la trasformazione del bosco, ma anche in altri bacini, negli altri casi.

In Provincia di Mantova si localizzano due bacini idrografici primari, quello del Po e quello dell'Adige, che interessa un lembo di territorio provinciale in corrispondenza del confine orientale. Gli interventi compensativi, che devono essere realizzati obbligatoriamente in Lombardia, vanno localizzati preferibilmente in aree individuate sulla base dei criteri e dei limiti individuati dalla Provincia.

Gli interventi compensativi devono essere realizzati in aree a destinazione urbanistica "E" di cui alla l. 765/1967 o nelle aree per l'attività agricola individuate ai sensi della l.r. 12/2005 ovvero in altre aree con destinazione urbanistica compatibile con il nuovo intervento.

4.4 Materiali vegetali

Sulla base di quanto prescritto dall'art. 51 del r.r. 5/2007, tutto il materiale vegetale utilizzato deve essere stato prodotto e commercializzato in conformità al d.lgs. 386/2003 "Commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione", al d.lgs. 536/1992, al d.m. 31 dicembre 1996 e al d.lgs. 19 agosto 2005, n. 214 "Attuazione della Direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali" pertanto corredato, nei casi previsti, da:

- "certificato principale di identità" (art. 6 d.lgs. 386/2003);
- passaporto delle piante UE ("passaporto verde") sullo stato fitosanitario del materiale di propagazione.

È possibile l'utilizzo esclusivamente delle specie autoctone elencate nell'allegato C al regolamento di attuazione del presente Piano. Le piante non devono appartenere a cultivar ornamentali o sterili ed essere possibilmente prodotte con materiale della stessa "regione di provenienza" (ai sensi del d.lgs. 386/2003) dell'area in cui si effettua l'intervento compensativo. Ai sensi dell'art. 52 del r.r. 5/2007 e del regolamento di attuazione del PIF è vietato l'uso nei rimboschimenti e negli imboschimenti delle specie riportate nell'allegato B al regolamento attuativo del PIF.

Il materiale per le tecniche di ingegneria naturalistica deve essere conforme alle relative disposizioni regionali vigenti (si veda d.g.r. VI/48740 del 29 febbraio 2000).

4.5 Disposizioni particolari per rimboschimenti ed imboschimenti

Rimboschimenti ed imboschimenti sono gli unici interventi di compensazione ammessi nelle “aree con insufficiente coefficiente di boscosità”.

Non possono essere considerati “rimboschimenti ed imboschimenti” gli impianti su terreni classificati o assimilati a bosco, ove il soprassuolo è temporaneamente assente per utilizzazioni, fitopatie, calamità naturali, incendi o trasformazioni non autorizzate. In tali situazioni si interviene con la “rinnovazione naturale” o con la “remissione in pristino stato dei luoghi”.

Rimboschimenti ed imboschimenti devono essere costituiti da popolamenti arborei di latifoglie e/o conifere, governati ad alto fusto. Devono essere polispecifici e realizzati con specie, arboree ed arbustive, autoctone; la presenza di specie arbustive è indispensabile, ma non può superare il 25% del totale delle piante. La densità di impianto è minimo 1.300 piante/ettaro. Tale valore può essere abbassato nel caso in cui, in ambiti territoriali particolari, esistano norme o prescrizioni che impongono densità meno elevate.

4.6 Trasformazioni senza obbligo o con obblighi di compensazione di minima entità

Il presente Piano individua come esente dall’obbligo della compensazione le seguenti categorie di interventi:

- a) di sistemazione del dissesto idrogeologico, preferibilmente tramite l’ingegneria naturalistica;
- b) di conservazione della biodiversità o del paesaggio;

Inoltre, sono sempre esonerate dall’esecuzione di interventi compensativi, le opere espressamente realizzate con funzione antincendio di boschi e di ambienti naturali, quali fasce taglia-fuoco (senza funzioni di viabilità), vasche, condotte idriche, torri di avvistamento, piazzole per mezzi ed elicotteri e simili.

Sono altresì da considerarsi interventi di trasformazione con obblighi di compensazione di minima entità quelli di seguito riportati:

- c) di viabilità agro-silvo-pastorale od altri interventi di miglioramento forestale previsti in piani di indirizzo forestale o in piani di assestamento forestale approvati;

Si rimanda al paragrafo 5.4 per la determinazione dei costi di compensazione nelle fattispecie di seguito esaminate.

In caso di assenza di PIF (es. all’interno dei Parchi Regionali alla data di approvazione del presente Piano) vale quanto stabilito dalla d.g.r. VIII/675 del 21 settembre 2005 e s.m.i.

4.6.1 Interventi di sistemazione del dissesto idrogeologico

Sono da comprendervi gli interventi di sistemazione-idraulico forestale da realizzare, ove possibile, con le tecniche dell’ingegneria naturalistica, secondo criteri e metodi stabiliti nelle direttive regionali approvate dalla Giunta regionale.

4.6.2 Interventi di conservazione o di miglioramento della biodiversità o del paesaggio

Comprendono i seguenti interventi specificatamente indicati dal presente Piano:

- conservazione o miglioramento degli habitat della fauna selvatica compreso il recupero delle aree ex pascolive e dei maggenghi “invasi” dalla vegetazione forestale;

- creazione o ripristino di specchi, corsi d'acqua o ambienti naturali umidi interrati e in fase di colonizzazione boschiva;
- conservazione o ripristino di brughiere e altri incolti erbacei, importanti per la conservazione della biodiversità;
- conservazione o ripristino di “cannocchiali” visivi e viste panoramiche colonizzate dal bosco.

Per gli interventi ricadenti in aree protette, gli interventi di trasformazione del bosco devono essere individuati in accordo con gli enti gestori delle aree protette.

4.6.3 Interventi di viabilità agro-silvo-pastorale od altri interventi di miglioramento forestale previsti nel Piano o in piani di assestamento forestale vigenti

Il Piano vi comprende gli interventi di creazione e di manutenzione di viabilità agro-silvo-pastorale, purché:

- in coerenza ed aderenza col piano della viabilità di cui all'art. 59 della l.r. 31/2008, laddove esistente;
- o comunque in esecuzione a previsioni di piani di indirizzo forestale o di piani di assestamento forestale.

Possono altresì comprendervi altri interventi di miglioramento forestale specificatamente previsti dai piani di assestamento forestale.

4.7 Casi particolari di trasformazione

La d.g.r. VIII/675 del 21 settembre 2005 e s.m.i. ha fornito specifiche disposizioni per particolari richieste di trasformazione del bosco che già in passato, con la d.g.r. VII/13900/2003, hanno sollevato numerosi dubbi interpretativi.

Vi sono alcuni interventi di trasformazione, ad esempio quelli relativi a cave, che possono prevedere che il disboscamento proceda scaglionato nel tempo: in questi casi, una parte significativa del bosco che sarà trasformato potrà continuare ad esistere per anni, svolgendo tutte le sue funzioni ambientali. In questi casi, l'ente che autorizza la trasformazione può accordare che gli interventi compensativi disposti con l'autorizzazione in parola siano realizzati anch'essi a scaglioni, parallelamente al procedere del disboscamento. L'ente può pretendere che ogni “blocco” di interventi compensativi preceda il singolo intervento di trasformazione.

In altri casi, a seguito della trasformazione, si insedia una vegetazione che, per legge, potrebbe rientrare nella definizione di “bosco” data dalla l.r. 31/2008: è il caso per esempio degli elettrodotti e delle scarpate stradali. Si pone pertanto il problema se tali fattispecie siano da considerarsi “trasformazione” oppure no. Qualora la fattispecie risultante non rientri nella definizione di bosco ai sensi dell'art 42 della l.r. 31/2008, si ha trasformazione e, di conseguenza, l'obbligo della compensazione salvo i casi di esonero parziale o totale espressamente previsti dalla legge e dal presente Piano.

In tutti i casi di seguito descritti, sono da considerarsi “trasformate”, e pertanto soggette ad interventi compensativi, le aree occupate dai plinti, pozzetti, da pavimentazioni o da viabilità di servizio o comunque sottratte alla crescita della vegetazione.

In tutte le fattispecie indicate nei paragrafi seguenti, qualora gli interventi non si configurino come “trasformazione del bosco”, i movimenti di terra e il taglio di piante devono comunque essere seguite le procedure previste per l'eventuale vincolo idrogeologico e per le attività selvicolturali in base alle “Norme forestali regionali” e al Regolamento attuativo del presente Piano.

4.7.1 Sentieri, piste forestali e ciclabili

Sentieri, piste forestali e itinerari alpini rientranti nella definizione data dalla “direttiva per la viabilità agro-silvo-pastorale” (d.g.r. VII/14016/2003), se realizzati in terra battuta, senza opere civili e senza comportare problemi idrogeologici e, conseguentemente, in maniera tale da non richiedere autorizzazione paesistica (ai sensi dell’art. 149, c. 1, lettera b del D.Lgs. 42/2004), anche qualora dovessero comportare trasformazione del bosco, non richiedono compensazione. Tale fattispecie si verifica a condizione che:

- le piste forestali siano temporanee, come prevede la d.g.r. VII/14016/2003, e rispettino gli altri requisiti tecnici che questa d.g.r. prevede;
- sentieri e itinerari alpini rispettino la larghezza massima prevista dalla d.g.r. VII/14016/2003;
- le fasce perimetrali e le scarpate siano sistemate e oggetto di reimpianto, laddove tecnicamente possibile.

In ogni caso, la realizzazione di piste forestali, piazzole per la lavorazione del legname, sentieri, piccole aree di sosta e simili non comporta trasformazione del bosco qualora l’intervento non sia finalizzato ad un utilizzo del terreno diverso da quello forestale, come prevedono la l.r. 31/2008 e il d.lgs. 227/2001. La finalità dell’intervento è accertata dall’ente forestale.

Il “costo di compensazione” delle piste ciclabili per la fruizione ricreativa del bosco è sempre calcolato in base a quanto previsto dal successivo paragrafo 5.3.

4.8 Trasformazioni temporanee del bosco

Ai sensi della d.g.r. VIII/675 del 21 settembre 2005 sono definite “trasformazioni temporanee del bosco” quelle in cui il bosco è oggetto di uso non forestale (es. area di cantiere per lavori) per un periodo di tempo limitato, al termine del quale il soprassuolo forestale viene interamente ripristinato, secondo prescrizione dell’ente competente.

Rientrano nella “trasformazioni temporanee del bosco” tutte le fattispecie, eccezion fatta per le cave di materiali lapidei, qualora il soprassuolo ripristinato al termine dei lavori sia classificato “bosco” ai sensi dell’art. 42 della l.r. 31/2008.

In tutti i casi, per considerare una trasformazione “temporanea”, fra l’inizio dei lavori di trasformazione e la fine dei lavori di ripristino non devono trascorrere più di cinque anni. Tale termine può essere prorogato solo in casi di forza maggiore.

Non costituiscono trasformazione temporanea del bosco i lavori di taglio e/o sradicamento della vegetazione nell’ambito di lavori di miglioramento forestale o di sistemazione del dissesto idrogeologico, a patto che il soprassuolo ripristinato al termine dei lavori sia classificato “bosco” ai sensi dell’art. 42 della l.r. 31/2008.

Il costo del ripristino, compresa la direzione lavori, è totalmente a carico del richiedente la trasformazione temporanea.

Le trasformazioni temporanee del bosco sono soggette ad autorizzazione e a oneri di compensazioni ridotti rispetto all’ordinario.

Per ogni mese o frazione di mese di trasformazione temporanea è calcolato un costo di compensazione pari allo 0,75% di quello che si dovrebbe versare se la trasformazione fosse definitiva (vedi anche esempio n° 4 dell’appendice 1). In caso di mancato completamento dei lavori di ripristino del soprassuolo nei tempi concessi, è successivamente calcolato un costo di compensazione pari all’1,25% di quello che si dovrebbe versare se la trasformazione fosse definitiva.

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al versamento di una cauzione, calcolata in base a quanto disposto nel successivo paragrafo 5.6, basandosi sulla cauzione da versare ipotizzando una trasformazione definitiva.

È possibile, previa autorizzazione e versamento dei costi di compensazione residui, convertire una trasformazione temporanea in definitiva.

La trasformazione temporanea del bosco è soggetta anch'essa ad autorizzazione paesaggistica, nei casi previsti dal d.lgs. 42/2004 e dalla l.r. 12/2005.

4.9 Soprassuoli residuali

È possibile che, a seguito del rilascio di autorizzazioni alla trasformazione del bosco, vengano a formarsi porzioni residuali di soprassuolo arboreo o arbustivo inferiori ai 2.000 mq, tali da non poter più essere classificate "bosco".

Tali superfici sono considerate "trasformate" e pertanto devono essere conteggiate sia ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla trasformazione, sia ai fini della determinazione degli interventi compensativi.

5. I costi degli interventi compensativi

Per ogni m² di bosco trasformato deve essere realizzato un intervento compensativo su una superficie, reale (nel caso delle aree con insufficiente coefficiente di boscosità) o virtuale (nel caso delle aree con elevato coefficiente di boscosità), almeno equivalente.

Il rapporto tra la superficie trasformata e quella, reale o virtuale, oggetto di interventi compensativi è definito "rapporto di compensazione".

Si ricorda che ai sensi dell'art. 43, c. 3, della l.r. 31/2008 e dell'art. 4, c. 4 del d.lgs. 227/2001, gli interventi compensativi sono a carico del richiedente la trasformazione del bosco e di conseguenza non possono essere oggetto di finanziamenti o contributi pubblici.

In tutti i casi, qualora il costo dell'intervento di compensazione sia inferiore a 150,00 € (centocinquanta euro), il destinatario dell'autorizzazione è esonerato dall'esecuzione degli interventi compensativi e/o dalla loro monetizzazione.

5.1 I rapporti di compensazione

I rapporti di compensazione sono definiti in base alle aree omogenee individuate all'interno del territorio provinciale coperto dal PIF. Si propone una tabella riassuntiva del vincolo:

Area omogenea	Rapporto di compensazione
Area delle colline moreniche	1:3
<i>Sottoarea sottoposta a speciale protezione</i>	1:4
Area di pianura	1:3,5
<i>Sottoarea sottoposta a speciale protezione</i>	1:4,5
Area di golena	1:4
<i>Sottoarea sottoposta a speciale protezione</i>	1:5

In caso di assenza di PIF (es. all'interno dei Parchi Regionali alla data di approvazione del presente Piano) valgono i rapporti di compensazione di cui alla d.g.r. VIII/675 del 21 settembre 2005 e s.m.i.

5.2 La determinazione dei costi

Il costo degli interventi compensativi è pari alla sommatoria delle seguenti voci, che devono essere sempre considerate, anche qualora siano implicite:

- costo del soprassuolo;
- costo del terreno.

Tale costo complessivo è definito “costo di compensazione”.

Il costo per la progettazione, la direzione lavori e il collaudo degli interventi è a carico del richiedente.

Il richiedente la trasformazione deve eseguire il rimboschimento o imboschimento di un'area con superficie da tre a cinque volte quella trasformata, in base al rapporto di compensazione assegnato, per ogni m² di terreno trasformato, sostenendone tutte le spese: acquisizione del terreno, piantagione, manutenzione fino all'affermazione, nonché il costo per la progettazione, la direzione lavori e il collaudo degli interventi e assistenza tecnica alla piantagione (vedi esempio n. 1 dell'appendice 1).

Il periodo necessario per giungere all'affermazione è pari a 7 anni.

5.2.1 Il costo del soprassuolo

Per ogni m² di superficie, è dovuto l'importo di € 2,2990 (pari a € 22.990,00/ettaro), determinato con d.d.g. della D.G. Agricoltura di Regione Lombardia n. 16117 del 19 dicembre 2007. Tale importo viene aggiornato ogni 3 anni sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

5.2.2 Il costo del suolo

Il “costo del suolo” è pari al “valore agricolo medio” del terreno in cui si presume si dovrà effettuare l'intervento di imboschimento o rimboschimento, ossia al “valore agricolo medio” dei terreni comunicati annualmente dalla Regione e precisamente pari al valore del:

- “seminativo irriguo” nel caso di trasformazioni di boschi posti in comuni classificati “pianura” dall'ISTAT;
- “seminativo” nel caso di trasformazioni di boschi posti in comuni classificati “collina” dall'ISTAT oppure in “pianura” nelle regioni agrarie ove manca il valore del “seminativo irriguo”.

5.3 Disposizioni particolari per le piste ciclabili

Nel caso di realizzazione di piste ciclabili previste per la fruizione ricreativa del bosco, il costo di compensazione andrà calcolato come di seguito riportato:

- il costo del soprassuolo è assunto pari ad € 0,2299, anziché ad € 2,2990;
- il costo del suolo è pari ad un decimo di quello determinato secondo le modalità del paragrafo precedente.

5.4 Disposizioni particolari per le trasformazioni con obblighi di compensazione di minima entità

Le trasformazioni con obblighi di compensazione di minima entità sono da individuarsi tra quelle contenute nel paragrafo 4.6. In considerazione delle diverse caratteristiche fisiografiche, tipologiche, paesaggistiche, di stabilità idrogeologica, ecc. che hanno portato alla determinazione delle aree omogenee e delle relative sottoaree, si propone la seguente tabella riportante lo sconto da applicarsi sul costo di compensazione:

Area omogenea	Sconto da applicare
Area delle colline moreniche	50%
<i>Sottoarea sottoposta a speciale protezione</i>	40%
Area di pianura	45%
<i>Sottoarea sottoposta a speciale protezione</i>	35%
Area di golena	40%
<i>Sottoarea sottoposta a speciale protezione</i>	30%

Per un esempio di calcolo del costo di compensazione in presenza di una trasformazione con obbligo di compensazione di minima entità, si veda vedi esempio n. 3 dell'appendice 1.

5.5 La monetizzazione dell'intervento compensativo

Il richiedente può chiedere all'ente competente che sia quest'ultimo ad eseguire gli interventi compensativi al posto del richiedente, versando le quote corrispondenti all'esecuzione degli interventi compensativi. L'ente non è obbligato ad accettare.

Qualora l'ente accetti, il richiedente deve versare (prima del rilascio dell'autorizzazione) una somma pari al "costo di compensazione" maggiorata del 20% quale rimborso spese per la progettazione, la direzione lavori, il collaudo e le procedure di gara svolte dalla Pubblica Amministrazione. L'ente può disporre di esonerare i richiedenti l'autorizzazione alla trasformazione di versare la predetta maggiorazione del 20% qualora il "costo di compensazione" sia inferiore a 4.000,00 €.

È possibile, qualora l'ente accetti, che il destinatario dell'autorizzazione alla trasformazione realizzi direttamente parte degli interventi compensativi e "monetizzi" la parte restante.

L'ente versa le somme ricevute in un apposito capitolo di spesa e le vincola alla realizzazione degli interventi compensativi programmati entro tre anni dall'accertamento dell'entrata finanziaria. L'ente può finanziare interventi inseriti nell'Albo delle opportunità di compensazione (paragrafo 3.3) o raccogliere altre proposte tramite bandi specifici.

Le somme, relative alle autorizzazioni rilasciate dopo l'entrata in vigore delle presente deliberazione, non impegnate entro il termine sopra indicato devono essere versate su un apposito fondo regionale gestito dalla Direzione Generale Agricoltura ed essere spese dalla Regione, entro i successivi due anni, per interventi di compensazione da eseguirsi in conformità alla presente deliberazione.

Per calcolare la quota da versare in caso di "monetizzazione" si procede come di seguito.

Per ogni m² di terreno da rimboschire o imboschire, si determina:

- **il "costo del suolo", come da paragrafo 5.2.2;**
- **il "costo del soprassuolo", come da paragrafo 5.2.1.**

La somma di tali importi, moltiplicata per la superficie (in m²) da rimboschire o imboschire, si ottiene il "costo di compensazione", a cui viene aggiunta l'eventuale maggiorazione per la monetizzazione.

L'ente competente è tenuto a realizzare la stessa superficie di imboschimenti o rimboschimenti che avrebbe dovuto realizzare il destinatario della autorizzazione, anche avvalendosi delle superfici inserite nell'Albo delle opportunità di compensazione (paragrafo 3.3). Eventuali economie che si registrassero potranno essere utilizzate sia per realizzare ulteriori nuovi boschi, sia per dotare imboschimenti e rimboschimenti di strutture leggere, ben inserite nel paesaggio, per la fruizione eco-compatibile delle foreste e per l'incremento della fauna: sentieri, piste ciclabili, rastrelliere, cartelli e osservatori didattici, panchine, tavoli, stagni naturalistici, prati e simili.

5.6 Le cauzioni

Qualora il destinatario dell'autorizzazione alla trasformazione del bosco esegua direttamente l'intervento compensativo, prima dell'inizio dei lavori di trasformazione dovrà versare all'ente competente una cauzione, attraverso la stipulazione di una polizza fidejussoria, a garanzia dell'esecuzione a regola d'arte degli interventi compensativi.

L'importo della cauzione è pari alla somma che dovrebbe versare se delegasse l'ente competente ad effettuare l'intervento, maggiorata di una percentuale del 10%. In altri termini, la cauzione è pari al "costo di compensazione monetizzato" maggiorato del 10%.

La cauzione deve aver una durata fino alla fine dei lavori di compensazione, maggiorata di sei mesi, e poter essere prolungata in caso di proroga dei lavori.

Il 50% della cauzione viene svincolato dopo l'accertamento tecnico della messa a dimora dell'impianto, mentre la parte restante dopo l'accertamento tecnico dell'affermazione dell'impianto.

In caso sia stato autorizzato effettuare interventi compensativi "a scaglioni", anche lo svincolo delle cauzioni potrà avvenire parallelamente al procedere degli interventi di compensazione e proporzionalmente all'ammontare di quanto viene accertato.

In tutte le fattispecie, in caso di mancata, incompleta o imperfetta realizzazione degli interventi compensativi, compresa la manutenzione degli imboschimenti o rimboschimenti, nei termini prescritti nell'autorizzazione, l'ente competente esegue i lavori di compensazione in luogo del destinatario dell'autorizzazione, incamerando la cauzione o parte di essa al fine di coprire i costi sostenuti. I lavori di compensazione possono essere affidati dall'ente anche a ERSAF.

6. La trasformazione delle superfici boscate

6.1 Aree trasformabili

Per il periodo di validità del piano e per il territorio di competenza le superfici trasformabili sono quelle individuate come suscettibili di trasformazione ordinaria e/o speciale, escludendo le superfici non trasformabili ad eccezione dei casi previsti dal Piano.

6.1.1 Limiti per le trasformazioni ordinarie a delimitazione esatta

Per il periodo di validità del Piano la superficie forestale trasformabile è quella individuata dal Piano e pari ad ha 17,61 costituenti l'1,43% della superficie boscata. Poiché non tutte le superfici individuate necessariamente andranno incontro ad un effettivo processo di trasformazione, i valori indicati costituiscono dei limiti massimi che potrebbero anche non essere raggiunti.

6.1.2 Limiti per le trasformazioni ordinarie a delimitazione areale

Per il periodo di validità del Piano è possibile autorizzare interventi di trasformazione per una superficie complessiva non superiore al 2,43% (pari ad ha 30) del totale delle aree boscate, con un limite di ha 3 per ogni singola trasformazione.

7 Esecuzione, accertamento e manutenzione degli interventi compensativi

7.1 Esecuzione degli interventi compensativi e varianti

Il soggetto che realizza gli interventi compensativi ha diritto di chiedere una o più varianti tecniche al progetto di progetto di compensazione approvata. Tali varianti, nel caso di interventi in “aree con elevato coefficiente di boscosità”, non devono comportare una riduzione del “costo di compensazione”. L’autorizzazione a realizzare la variante non è soggetta a silenzio assenso e deve essere preceduta da un parere redatto da un tecnico che disponga dei requisiti di cui al precedente paragrafo 3.5.

7.2 L'accertamento tecnico dell'avvenuta esecuzione degli interventi compensativi

L'accertamento degli interventi compensativi è effettuato da un tecnico della Provincia che disponga dei requisiti di cui al precedente paragrafo 3.5.

L'accertamento si riferisce ai soli aspetti tecnici e accerta la piena corrispondenza degli interventi di compensazione prescritti col progetto di compensazione approvato e con le sue eventuali varianti autorizzate. Di conseguenza, eventuali economie e/o eventuali costi aggiuntivi sostenuti sono rispettivamente a beneficio e a carico dell'esecutore degli interventi compensativi.

7.3 Piani colturali e di manutenzione degli interventi compensativi

Il destinatario dell'autorizzazione deve assicurare, a proprie spese, tutte le cure colturali a rimboschimenti ed imboschimenti fino all'affermazione della piantagione. La durata di tale periodo è pari a 7 anni.

Il piano colturale è parte integrante del “progetto di compensazione proposta” e pertanto redatto da un tecnico abilitato (vedi paragrafo 3.5).

Per gli obblighi di manutenzione, si fa riferimento agli aspetti tecnici previsti per la tipologia A (bosco naturale) nelle disposizioni attuative della misura h (2.8) “imboschimento delle superfici agricole” del Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 approvate con d.g.r. n. 19416 del 19 novembre 2004 e successive modifiche e integrazioni.

8 Norme transitorie e finali

8.1 Entrata in vigore e procedimenti in corso

Il presente Piano entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione da parte della Provincia. I procedimenti in corso al momento di entrata in vigore del presente Piano seguono, per quanto non in contrasto con la l.r. 31/2008, le procedure vigenti al momento della presentazione della domanda, stabilite con d.g.r. VIII/675 del 21 settembre 2005 e s.m.i.

8.2 Monitoraggio

Entro il 31 gennaio di ogni anno l'ente competente comunica alla D.G. Agricoltura di Regione Lombardia se durante l'anno solare precedente:

- ha rilasciato autorizzazioni alla trasformazione del bosco;
- ha accertato la realizzazione di interventi compensativi.

In caso affermativo, invia alla D.G. Agricoltura, su supporto informatico e cartaceo, i dati di tutte le autorizzazioni, redatti secondo l'appendice 2, e di tutti gli accertamenti, redatti secondo l'appendice 3.

Nel monitoraggio delle autorizzazioni devono in ogni caso essere motivate dettagliatamente tutte le esenzioni totali o parziali dagli obblighi di compensazione.

8.3 Adeguamenti dei costi

Il valore del suolo è riferito ai Valori Agricoli Medi vigenti al momento della presentazione dell'istanza.

Secondo quanto indicato nella d.g.r. VIII/675 del 21 settembre 2005, il valore del soprassuolo, già stabilito con d.g.r. VII/13900/2003, è valido fino alle domande presentate a tutto il 31 dicembre 2007; dal 1° gennaio 2008 e successivamente ogni tre anni, è aggiornato in misura pari all'intera variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (media nazionale) verificatasi nei tre anni precedenti. A tal fine il direttore generale della DG Agricoltura di Regione Lombardia, con proprio provvedimento, entro il 15 dicembre di ogni triennio e con decorrenza 15 dicembre 2007, fissa il nuovo valore che si applica dal 1° gennaio successivo.

Alla data di approvazione del presente Piano di Indirizzo Forestale il costo del soprassuolo è quello determinato con d.d.g. della D.G. Agricoltura di Regione Lombardia n. 16117 del 19 dicembre 2007 e pari ad € 2,2990 per m² di superficie.

Appendice n. 1 – esempi applicativi

Calcolati in base ai Valori agricoli medi dei terreni
pubblicati sul BURL n° 10, 4° Suppl. Straordinario, del 9 marzo 2007

Tutti gli esempi citati nella presente appendice non hanno in alcun caso valore dispositivo, non sono esaustivi, hanno solo carattere illustrativo.

Esempio n. 1

Trasformazione di un bosco in area omogenea delle colline moreniche

Ubicazione: Comune di Monzambano

Classificazione ISTAT: Comune di collina

Sottoarea sottoposta a speciale protezione: no

Rapporto di compensazione: 1:3

Superficie trasformata: 4.500 m²

Il richiedente deve procedere all'imboschimento/rimboschimento di 13.500 m², sostenendo i costi di acquisizione delle aree, di impianto, di progettazione, direzione lavori, collaudo e manutenzione successiva degli imboschimenti/rimboschimenti, qualsiasi sia la spesa necessaria.

Qualora optasse per la "monetizzazione" dell'intervento, si procede come indicato:

Costo unitario del soprassuolo: 2,2990 €/m²

Costo totale del soprassuolo: 2,2990 € x 4.500 x 3,0 = 31.036,50 €

Costo unitario del suolo: 3,50 €/m² (seminativo)

Costo totale del suolo: 3,50 € x 4.500 x 3 = 47.250,00 €

Costo di compensazione: 31.036,50 € + 47.250,00 € = 78.286,50 €

Pertanto, se il richiedente opta per la "monetizzazione", versa all'Ente l'importo complessivo di 93.943,80 € (pari a 78.286,50 € + 20%).

Nel caso iniziale, in cui il richiedente effettua direttamente il rimboschimento compensativo, deve versare all'ente una cauzione di 103.338,18 € (pari a 93.943,80 € + 10%).

Esempio n. 2

Trasformazione di un bosco in area omogenea di pianura

Ubicazione: Comune di Ostiglia

Classificazione ISTAT: Comune di pianura

Sottoarea sottoposta a speciale protezione: sì (Riserva regionale Paludi di Ostiglia)

Rapporto di compensazione: 1:4,5

Superficie trasformata: 2.500 m²;

Il richiedente deve procedere all'imboschimento/rimboschimento di 11.250 m², sostenendo i costi di acquisizione delle aree, di impianto, di progettazione, direzione lavori, collaudo e manutenzione successiva degli imboschimenti/rimboschimenti, qualsiasi sia la spesa necessaria.

Qualora optasse per la "monetizzazione" dell'intervento, si procede come indicato:

Costo unitario del soprassuolo: 2,2990 €/m²

Costo totale del soprassuolo: 2,2990 € x 2.500 x 4,5 = 25.863,75 €

Costo unitario del suolo: 4,50 €/m² (seminativo irriguo)

Costo totale del suolo: 4,50 € x 2.500 x 4,5 = 50.625,00 €

Costo di compensazione: 25.863,75 € + 50.625,00 € = 76.488,75 €

Pertanto, se il richiedente opta per la "monetizzazione", versa all'Ente l'importo complessivo di 91.786,50 € (pari a 76.488,75 € + 20%).

Nel caso iniziale, in cui il richiedente effettua direttamente il rimboschimento compensativo, deve versare all'ente una cauzione di 100.965,15 € (pari a 91.786,50 € + 10%).

Esempio n. 3

Trasformazione di un bosco finalizzata alla conservazione della biodiversità o del paesaggio.

Si riprenda l'esempio n. 1.

Rapporto di compensazione: 1:3

Il PIF prevede, per l'area omogenea in cui ricade il bosco da trasformare, uno sconto del 50% del costo di trasformazione.

Pertanto i costi di compensazione saranno moltiplicati per 0,5:

Costo di compensazione originario: 78.286,50 €.

Costo di compensazione da applicare nell'esempio: 39.143,25 € (78.286,50 € x 0,5).

Mutatis mutandis, si procede per la eventuale monetizzazione o per la determinazione della cauzione.

Esempio n. 4

Trasformazione temporanea di un bosco al fine di realizzazione di un acquedotto.

Si riprenda l'esempio n° 2 (superficie interessata dai movimenti di terra: 2.500 m²).

Si ipotizzi che i lavori si concludano in 75 giorni, assimilati a 3 mesi.

Se la trasformazione fosse definitiva, il costo di compensazione sarebbe calcolato in 76.488,75 €.

Essendo temporanea, il costo è pari a: 1.721,00 € (76.488,75 € x 0,75% x 3 mesi).

Appendice n. 2 – monitoraggio delle autorizzazioni rilasciate

L'Ente che ha rilasciato l'autorizzazione deve fornire i seguenti dati, anche su supporto informatico predisposto dalla Regione:

- estremi (numero e data di rilascio) dell'autorizzazione alla trasformazione;
- destinatario dell'autorizzazione;
- comune in cui ricade il bosco trasformato e suo codice ISTAT;
- superficie soggetta a trasformazione;
- presenza di particolari vincoli;
- presenza di PIF vigente;
- motivazioni che hanno indotto all'applicazione di oneri di compensazioni ridotti;
- caratteristiche ecologiche, botaniche e selvicolturali del bosco trasformato;
- nuova destinazione d'uso del bosco trasformato;
- esecuzione degli interventi compensativi da parte del richiedente o monetizzazione;
- costi di compensazioni applicati
- data di accertamento dell'entrata finanziaria (in caso di monetizzazione)
- natura degli interventi compensativi prescritti (in caso di esecuzione diretta)
- generalità del professionista che ha firmato il progetto di compensazione proposta;
- altri dati ritenuti utili dalla Regione e comunicati agli Enti entro il 30 giugno dell'anno di riferimento.

Appendice n. 3 – monitoraggio degli interventi compensativi realizzati

L'Ente che ha effettuato l'accertamento tecnico degli interventi compensativi deve fornire i seguenti dati, anche su supporto informatico predisposto dalla Regione:

- data di accertamento tecnico;
- estremi dell'autorizzazione alla trasformazione che ha disposto gli interventi compensativi (in caso di esecuzione diretta) o grazie alla quale sono stati introitate le risorse finanziarie (in caso di monetizzazione);
- tipo di intervento compensativo realizzato;
- proprietà del terreno in cui sono stati realizzati gli interventi compensativi;
- esecutore degli interventi di compensazione;
- comune in cui sono stati eseguiti gli interventi compensativi e suo codice ISTAT;
- superficie soggetta a interventi compensativi;
- presenza di particolari vincoli;
- presenza di PIF vigente;
- caratteristiche ecologiche, botaniche e selvicolturali del rimboschimento o del bosco oggetto di interventi compensativi;
- costi sostenuti dall'esecutore e, in caso di monetizzazione, economie accertate.
- generalità del professionista che ha accertato gli interventi compensativi;
- altri dati ritenuti utili dalla Regione e comunicati agli Enti entro il 30 giugno dell'anno di riferimento.